



PROVINCIA
DI FIRENZE

PROVINCIA DI FIRENZE DIREZIONE POLITICHE FORMATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

BANDO PROVINCIALE PLURIFONDO 2006

Premessa

Obiettivo generale del bando

Il presente bando si pone quali obiettivi di ordine generale lo sviluppo della formazione continua in impresa, favorendo i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato, il rafforzamento delle risorse umane e la promozione di competenze che permettano l'immissione sul mercato di forza lavoro competente e qualificata in una logica di adattabilità ai mutamenti organizzativi e tecnologici.

Risorse disponibili

Sono messe a disposizione risorse provenienti da FSE POR OB 3 Misura D1 (azione 1), L. 236/93 D.D. 511/V/2001 e 296/V/2003 (azione 2) D.D. 243/V/2004 (azione 3).

L'ammontare complessivo messo a bando è pari a **€2.000.000,00 (due milioni)**.

Articolazione

Per realizzare gli obiettivi generali, la Provincia adotta il presente bando che utilizza risorse residue e aggiuntive provenienti da vari fondi, nazionali e comunitari (FSE e L.236/93).

Il bando permetterà la realizzazione di azioni differenziate per target (azione 1, azione 2, azione 3).

I soggetti proponenti potranno presentare progetti:

- 1) a valere su una singola azione (rispettando le norme e i vincoli previsti dal fondo di riferimento scelto, FSE o l.236/93);
- 2) a valere su più azioni, quindi con target differenti, preservando comunque l'unitarietà del progetto (rispettando le norme e i vincoli previsti dal fondo o dai fondi di riferimento scelti, FSE o l.236/93).

Normativa di riferimento

La Provincia di Firenze adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
 - del Regolamento CE n. 1784 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999 relativo al FSE;
 - del QCS Ob. 3 Regioni Centro Nord;
 - del Programma operativo Ob. 3 della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione C(2004)2622 del 01/07/2004;
 - della DGR 834/04, che prende atto dell'approvazione del Programma Operativo Ob. 3 della Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione C(2004)2622;
 - del Complemento di Programmazione approvato con DGR n.835/2004 integrata con le deliberazioni n. 1274/2004, n.151/2005 e n. 498/2005
 - del Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;
 - del Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
 - del Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifiche al Regolamento n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione pubblicato sulla GUCE serie L n. 63 del 28/02/2004;
 - Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n.70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;
 - del documento nazionale sull'Educazione degli adulti approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 2.3.2000;
 - della DGR 436/2003 e ss.mm. che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
 - [Legge Regionale 26/07/2002, n. 32](#) e ss.mm. "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro
 - del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003"
 - [Delibera del C.R. del 29/07/2003, n. 137](#) Approvazione Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 legge regionale 26/07/2002, n. 32 [Allegato A](#) Piano Indirizzo Generale Integrato L.R. 32/2002
 - della DGR 870/2003 e successive modifiche con la quale sono state approvate le procedure operative per la programmazione, realizzazione e la rendicontazione degli interventi nell'ambito del POR Ob. 3 2000-2006 [Circolare attuativa](#);
 - della DGR 689/2004 "POR OB. 3 assegnazione delle risorse FSE della riserva di efficacia e di efficienza per gli interventi dei fondi strutturali agli organismi intermedi 2004/2006. Modifiche alla DGR 738 del 15 luglio 2002. Nuova ripartizione finanziaria 2000/2006";
 - del Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana sottoscritto il 30.3.2004.
 - Della Delibera del Consiglio Provinciale n.94 del 07/07/2005 con la quale sono stati approvati gli indirizzi di Programmazione Fse Ob. 3 per il 2006.
- In particolare per le azioni finanziate ex-lege 236/93***
- Decreto.Direttoriale n. 511/V/2001 del 21/12/2001
 - Decreto.Direttoriale n. 296/V/2003 del 28/10/2003
 - Decreto.Direttoriale n. 243/V/2004 del 22/09/2004

Art. 1 Durata e validità complessiva dell'avviso

Scadenze programmate per la presentazione delle domande.

Il presente avviso ha validità sino al 31 dicembre 2006. Esso è soggetto ad integrazioni ed aggiornamenti, qualora si dimostrino necessari per una migliore attuazione e/o per rispondere a nuovi e diversi obiettivi e finalità. Le scadenze programmate per la presentazione dei progetti a valere sui finanziamenti sono le seguenti:

Per l'anno 2006 la scadenza è:

- **il 14 settembre 2006 ore 13.00 ora server della Provincia per la compilazione della Sezione A e per la generazione della domanda on line e il 15 settembre 2006 ore 13.00 per la presentazione delle domande.**

Art. 2 Interventi finanziabili

Sono finanziabili gli interventi indicati nell'[Allegato A](#) costituente parte integrante del presente bando.

Art. 3 Durata dei progetti

I progetti devono di norma concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio.

Si considera data di avvio del progetto la data nella quale viene stipulata la convenzione salvo casi debitamente motivati come previsto dal punto 2.4 DGR 870/2003.

Art. 4 Accreditamento dei Soggetti attuatori

I soggetti attuatori di attività formative devono essere accreditati dalla Regione Toscana alla data di scadenza del bando, nell'ambito/macrotipologia di riferimento ai sensi della DGR 436/03 e sue modifiche.

Per la realizzazione di "progetti formativi e/o orientativi", in caso di associazione di più soggetti attuatori l'obbligo di accreditamento si estende a tutti i soggetti attuatori/partner nonché ai soggetti terzi delegati.

Nel caso di aziende che presentino il progetto per realizzare formazione a favore di propri dipendenti e che affidino attività formative ad organismi giuridici esterni, questi ultimi possono essere ammessi solo se in possesso di accreditamento rilasciato dalla Regione Toscana nella macrotipologia C (Formazione continua).

Art. 5 Definizioni e specifiche modalità attuative

I. Vincoli

1. **Avvio attività**

Come specificato al successivo art. 15, le attività formative dovranno essere avviate entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di approvazione in via definitiva del progetto, pena la revoca del progetto.

2. **Qualifiche professionali**

I progetti in caso di rilascio di qualifica, devono far riferimento a profili per i quali esiste il decreto di approvazione della Regione Toscana.

3. **Accordo sindacale**

È obbligatorio l'accordo sindacale come successivamente esplicitato al punto IV

4. **Azioni di orientamento**
Non saranno ammessi su questo bando progetti di orientamento che dovranno essere presentati sul Bando dell'Orientamento. Restano invece ammessi eventuali moduli di orientamento programmati all'interno dei percorsi formativi, se coerenti con il percorso.
5. **Stage**
Qualsiasi attività di stage/tirocinio è esclusa per i progetti di formazione aziendale. Sono invece ammesse le attività che prevedano forme di alternanza fra formazione e lavoro purché comprovate come funzionali al percorso didattico e non comportino nessun costo a valere sulla quota di finanziamento pubblico richiesta.
6. **Esperti**
Gli interventi formativi dovranno prevedere una significativa presenza (*almeno il 30%*) di esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di competenze o ricoprenti ruolo/funzioni attinenti i contenuti dei percorsi formativi.
7. **Tecnologie informatiche e multimediali**
Per i progetti nell'ambito dei quali siano previste oltre 100 ore di attività formativa, è fatto obbligo, ove coerente con le finalità del progetto, di inserire almeno un modulo formativo relativo all'utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali oppure di adottare modalità di insegnamento o operative riferibili a tecnologie della "società dell'informazione".
8. **Sicurezza**
E' fatto obbligo per ogni progetto formativo introdurre moduli sulla sicurezza (L.626/94) e sui diritti dei lavoratori.
9. **Moduli/Unità formative**
Altro vincolo è l'obbligo di articolare i progetti per UFC (Unità formative capitalizzabili) che dovranno essere correlate, in uscita, ad un meccanismo di attestazione delle competenze maturate nel percorso. Non sarà pertanto esaustivo il rilascio di un semplice attestato di frequenza o partecipazione.
10. **Riconoscimento crediti in entrata**
La durata del percorso formativo può essere ridotta rispetto alla durata prevista dal profilo professionale approvato dalla Regione Toscana, per crediti formativi posseduti dagli allievi (art 80 Regolamento di Esecuzione ex art. 32 della L.R. 32/02, DPGR Toscana 8/8/03 n.47/R e "procedure operative", punto 2.7.1, approvate con DGR n. 870/2003 e ss.mm) alle seguenti condizioni:
 - A. L'eventuale possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso deve essere esplicitamente prevista dal soggetto attuatore nel progetto e deve essere adeguatamente pubblicizzata in fase di reclutamento dell'utenza (specificando i requisiti richiesti e la relativa documentazione). Laddove tale procedura non sia stata esplicitata in sede di progetto, l'agenzia è comunque tenuta ad attivarla su richiesta dell'utente.
 - B. Il soggetto attuatore deve garantire il livello di competenza tecnica adeguato delle figure che effettuano la valutazione ed il riconoscimento dei crediti, esplicitandone i relativi profili professionali nel progetto.
 - C. La valutazione dei crediti formativi deve avvenire sulla base di documentazione richiesta all'individuo in sede di domanda di iscrizione, integrata eventualmente da un colloquio. Resta sempre ammessa, in assenza di documentazione e su richiesta del partecipante al corso, sulla base di accertamenti eseguiti attraverso Test, Colloqui e/o Prove pratiche.
 - D. La procedura di valutazione deve essere registrata mediante apposito verbale che deve restare a disposizione della Provincia di Firenze.

11. **Indagini preliminari**

Nel caso vengano effettuate specifiche indagini preliminari finalizzate, ad esempio, alla rilevazione dei bisogni formativi, la spesa sarà ritenuta ammissibile solo se congrua e pertinente e se l'indagine vera e propria (e non solo i suoi risultati) risulta allegata al formulario.

12. **Report finale**

I soggetti attuatori dovranno produrre, all'atto della presentazione del rendiconto finale, un report sull'attività svolta che individui anche le modalità con le quali sono state attuate e/o si intendono attuare le verifiche previste dal formulario.

II. Normativa sugli aiuti di Stato

Definizione comunitaria relativa alle dimensioni dell'impresa.

La definizione comunitaria di PMI cui attenersi è quella stabilita *a partire dal 01/01/2005, come da allegato 1 del Regolamento CE 364/2004, pubblicato in GUCE Serie L n° 63 del 28/02/2004, di modifica del Regolamento CE 70/2001.*

In sintesi:

- la categoria delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

Aree Obiettivo 2.

Per la localizzazione delle aree Obiettivo 2 vedi www.docup.toscana.it

Aiuti di Stato

Le normative comunitarie applicabili sono le seguenti:

- regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione così come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004
- regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")

Tali Regolamenti trovano applicazione alle azioni che si configurano come aiuti di Stato nel modo che segue:

- alla formazione aziendale potrà essere applicata, lasciando facoltà di scelta al soggetto attuatore, da esplicitare in sede di presentazione delle domande di finanziamento, sia la normativa "de minimis" che quella prevista al Regolamento 68/2001 sugli aiuti alla formazione (recepito dalla Regione Toscana attraverso la DGR 383/2001, modificata dalla DGR 909/2001, con la quale la Giunta ha adottato la disciplina relativa al regime di aiuti alla formazione in riferimento al POR).

Si riportano di seguito le regole comunitarie che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese, mentre si rimanda all'art. 6 per la determinazione del livello di contributo riconoscibile.

Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione (Regolamento CE n. 68/2001)

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime di aiuti alla formazione:

- progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese "in crisi" secondo gli Orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE serie C 288 del 9.10.1999), interessate da un processo di operazioni di salvataggio o ristrutturazione per le quali esse ricevono aiuti pubblici;
- importo dell'aiuto relativo ad un'impresa per un singolo progetto che sia superiore ad 1 milione di euro.

Regime de minimis (Regolamento CE n. 69/2001)

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime di aiuti alla formazione:

- • erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- • agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- • le imprese che sono registrate con uno dei sottoindicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2002) non possono beneficiare del de minimis di cui al Regolamento 69/2001:

L'elenco che segue individua la Sezione (ad esempio: A), la Divisione (ad esempio: 01), il Gruppo (ad esempio: 01.11) e la Classe (ad esempio: 0.11.6).
--

Ove, all'interno di un gruppo, vi siano codici di attività ammesse al de minimis di cui al Regolamento 69/2001, queste sono state omesse. Si veda ad esempio, nel gruppo **15.86 Lavorazione del tè e del caffè**, la classe 15.86.0 Lavorazione del tè e del caffè, dove si specifica che l'esclusione riguarda solamente alcune produzioni (cfr. LIMITATAMENTE A:).

In maniera analoga, ove alcuni gruppi sono ammessi al beneficio del de minimis di cui al Regolamento 68/2001, questi non sono stati indicati nell'elenco. Si veda ad esempio, nel gruppo **15.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI**, dove sono indicati solamente il gruppo e la classe **15.83 Produzione di zucchero** (15.83.0 Produzione di zucchero). Ancora, nel gruppo **15.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA E DEI GELATI**, non sono indicati il sottogruppo e la classe **15.52 Produzione di gelati** e 15.52.0 Produzione di gelati, pertanto ammessi al beneficio del de minimis, ex Regolamento 69/2001.

A	AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
01	AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI
01.1	Coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura
01.11	Coltivazioni di cereali e di altri seminativi nca
01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)
01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi
01.11.3	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.11.4	Coltivazione di tabacco

- 01.11.5 Coltivazione di altri seminativi
- 01.11.6 Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi
- 01.12 Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai**
- 01.12.1 Coltivazione di ortaggi in piena aria
- 01.12.2 Coltivazione di ortaggi in serra
- 01.12.3 Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
- 01.12.4 Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra
- 01.12.5 Orto-culture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria
- 01.12.6 Orto-culture specializzate vivaistiche e sementiere in serra
- 01.12.7 Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria
- 01.12.8 Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra
- 01.13 Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie**
- 01.13.1 Colture viticole
- 01.13.2 Colture olivicole
- 01.13.3 Colture agrumicole
- 01.13.4 Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie
- 01.13.5 Colture miste viticole, olivicole e frutticole
- 01.2 Allevamento di animali**
- 01.21 Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo**
- 01.21.0 Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
- 01.22 Allevamento di ovini, caprini, equini**
- 01.22.1 Allevamento di ovini e caprini
- 01.22.2 Allevamento di equini
- 01.23 Allevamento di suini**
- 01.23.0 Allevamento di suini
- 01.24 Allevamento di pollame e altri volatili**
- 01.24.0 Allevamento di pollame e altri volatili
- 01.25 Allevamento di altri animali**
- 01.25.1 Allevamento di conigli
- 01.25.2 Allevamento di animali da pelliccia
- 01.25.3 Apicoltura
- 01.25.4 Bachicoltura
- 01.25.5 Allevamento di altri animali nca
- 01.3 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista**
- 01.30 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista**
- 01.30.0 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- 01.4 Attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi**
- 01.41 Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi**
- 01.41.1 Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale
- 01.41.2 Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi
- 01.41.3 Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
- 01.42 Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari**
- 01.42.0 Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
- 01.5 Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi**

- 01.50 Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi**
- 01.50.0 Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi

02 SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI

- 02.0 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi**
- 02.01 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali**
- 02.01.1 Utilizzazione di aree forestali
- 02.01.2 Silvicoltura
- 02.01.3 Gestione di vivai forestali
- 02.02 Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali**
- 02.02.0 Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali

B PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05 PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
--

- 05.0 Pesca, piscicoltura e servizi connessi**
- 05.01 Pesca**
- 05.01.1 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
- 05.01.2 Pesca in acque dolci e servizi connessi
- 05.02 Piscicoltura, acquacoltura**
- 05.02.1 Piscicoltura, acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
- 05.02.2 Piscicoltura, acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

D ATTIVITÀ MANIFATTURIERE DA INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15 INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE
--

- 15.1 Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne**
- 15.11 Produzione e refrigerazione di carne del bestiame, escluso volatili e conigli**
- 15.11.0 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
- 15.12 Produzione e refrigerazione di carne di volatili e conigli**
- 15.12.0 Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione
- 15.13 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne**
- 15.13.0 Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne
- 15.2 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce**
- 15.20 Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce**
- 15.20.1 Conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
- 15.20.2 Preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e molluschi
- 15.3 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi**
- 15.31 Lavorazione e conservazione delle patate**
- 15.31.0 Lavorazione e conservazione delle patate
- 15.32 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi**
- 15.32.0 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
- 15.33 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi nca**
- 15.33.0 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi nca
- 15.4 Produzione di oli e grassi vegetali e animali**
- 15.41 Produzione di oli e grassi grezzi**
- 15.41.1 Produzione di olio di oliva grezzo
- 15.41.2 Produzione di oli grezzi da semi oleosi
- 15.41.3 Produzione di oli e grassi animali grezzi

- 15.42 Produzione di oli e grassi raffinati**
- 15.42.1 Produzione di olio di oliva raffinato
- 15.42.2 Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati
- 15.42.3 Produzione di grassi animali raffinati
- 15.43 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili**
- 15.43.0 Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
- 15.5 Industria lattiero-casearia (e dei gelati)**
- 15.51 Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte**
- 15.51.1 Trattamento igienico del latte
- 15.51.2 Produzione dei derivati del latte
- 15.6 Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei**
- 15.61 Lavorazione delle granaglie**
- 15.61.1 Molitura del frumento
- 15.61.2 Molitura di altri cereali
- 15.61.3 Lavorazione del risone
- 15.61.4 Altre lavorazioni di semi e granaglie
- 15.62 Produzione di prodotti amidacei**
- 15.62.0 Produzione di prodotti amidacei
- 15.7 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali**
- 15.71 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento**
- 15.71.0 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
- 15.72 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici**
- 15.72.0 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici
- 15.8 Produzione di altri prodotti alimentari**
- 15.83 Produzione di zucchero**
- 15.83.0 Produzione di zucchero
- 15.86 Lavorazione del tè e del caffè**
- 15.86.0 Lavorazione del tè e del caffè, LIMITATAMENTE A:
 - decaffeinazione e torrefazione del caffè
 - produzione di caffè macinato, caffè solubile, estratti e concentrati di caffè
 - miscelatura di tè (il maté è ammesso)
 - confezionamento di tè, incluso quello in bustine
 - confezionamento di caffè macinato, incluso quello in cialde
 - produzione di infusi (menta, verbena, camomilla, ecc.) e di prodotti di erboristeria
- 15.87 Produzione di condimenti e spezie**
- 15.87.0 Produzione di condimenti e spezie, LIMITATAMENTE A:
 - produzione di spezie,(...).
 - produzione di aceto
- 15.9 Industria delle bevande**
- 15.92 Produzione di alcol etilico di fermentazione**
- 15.92.0 Produzione di alcol etilico di fermentazione
- 15.93 Produzione di vini (da uve non di produzione propria)**
- 15.93.1 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- 15.93.2 Produzione di vini speciali
- 15.94 Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta**
- 15.94.0 Produzione di sidro e di altre bevande fermentate
- 15.95 Produzione di altre bevande fermentate non distillate**
- 15.95.0 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
- 15.97 Produzione di malto**
- 15.97.0 Produzione di malto

DB	INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO
17	INDUSTRIE TESSILI
17.14	Preparazione e filatura di fibre tipo lino
17.14.0	Preparazione e filatura di fibre tipo lino, limitatamente a: <ul style="list-style-type: none"> • gramolatura del lino
I	TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
60	TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE
60.1	Trasporti ferroviari
60.10	Trasporti ferroviari
60.10.0	Trasporti ferroviari
60.2	Altri trasporti terrestri
60.21	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
60.21.0	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
60.22	Trasporti con taxi
60.22.1	Trasporti con veicoli da piazza
60.22.2	Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente
60.23	Altri trasporti terrestri di passeggeri
60.23.0	Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri
60.24	Trasporto di merci su strada
60.24.0	Trasporto di merci su strada
60.3	Trasporti mediante condotte
60.30	Trasporti mediante condotte
60.30.1	Trasporti mediante condotte di gas
60.30.2	Trasporti mediante condotte di liquidi
61	TRASPORTI MARITTIMI E PER VIE D'ACQUA
61.1	Trasporti marittimi e costieri
61.10	Trasporti marittimi e costieri
61.10.0	Trasporti marittimi e costieri
61.2	Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
61.20	Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
61.20.0	Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari)
62	TRASPORTI AEREI
62.1	Trasporti aerei di linea
62.10	Trasporti aerei di linea
62.10.0	Trasporti aerei di linea
62.2	Trasporti aerei non di linea
62.20	Trasporti aerei non di linea
62.20.0	Trasporti aerei non di linea
62.3	Trasporti spaziali (lancio di satelliti)
62.30	Trasporti spaziali (lancio di satelliti)
62.30.0	Trasporti spaziali (lancio di satelliti)
63.1	Movimentazione merci e magazzinaggio
63.11	Movimentazione merci
63.11.1	Movimento merci relativo a trasporti aerei
63.11.2	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
63.11.3	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
63.11.4	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
63.12	Magazzinaggio e custodia
63.12.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

- 63.12.2 Magazzini frigoriferi per conto terzi
- 63.2 Altre attività connesse ai trasporti**
 - 63.21 Altre attività connesse ai trasporti terrestri**
 - 63.21.1 Gestione di infrastrutture ferroviarie
 - 63.21.2 Gestione di strade, ponti, gallerie
 - 63.21.3 Gestione di stazioni di autobus
 - 63.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
 - 63.21.5 Gestione di parcheggi e autorimesse
 - 63.21.6 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
 - 63.22 Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua**
 - 63.22.0 Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua
 - 63.23 Altre attività connesse ai trasporti aerei**
 - 63.23.0 Altre attività connesse ai trasporti aerei
- 63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto**
 - 63.40 Attività delle altre agenzie di trasporto**
 - 63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
 - 63.40.2 Intermediari dei trasporti

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, gli aiuti ricevuti a titolo degli Obiettivi comunitari della programmazione 1994-1999 FSE non devono essere conteggiati per la verifica del rispetto del **tetto dei 100.000 Euro**¹ previsto dalla normativa comunitaria.

Sempre ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico a valere sull'Obiettivo 3 e Ig. 236/93, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Al momento della presentazione dei progetti viene richiesta una semplice autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 100.000 euro nei tre anni precedenti la scadenza del bando plurifondo (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato), secondo le specifiche riportate nel facsimile allegato al formulario.

Successivamente, e solo per i progetti che saranno dichiarati ammessi a contributo, il dettaglio dei contributi richiesti verrà inserito nel database regionale. Elenco delle imprese destinatarie di aiuti di

¹ Il periodo di tre anni nel quale vanno calcolati i contributi de minimis ricevuti, per verificare il rispetto della soglia dei 100.000 euro, parte dalla data di approvazione del contributo e va a ritroso per tre anni naturali e consecutivi. Quindi non viene considerato l'anno solare (o finanziario) 1° gennaio – 31 dicembre

importanza minore c.d. “de minimis”, al fine di verificare la correttezza dell’autocertificazione rilasciata dall’impresa.

L’Amministrazione si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di stato secondo le modalità previste dal regolamento provinciale

III. Copertura geografica

Ai fini dell’attuazione dell’avviso è da intendersi come segue:

- le unità operative delle aziende interessate devono essere localizzate sul territorio provinciale (escluso il Circondario empolese);

IV. Accordi Sindacali

Nelle aziende in cui esiste una rappresentanza sindacale è obbligatorio un accordo sindacale firmato dal datore di lavoro e da almeno una sigla sindacale.

Nelle aziende in cui non esiste una rappresentanza sindacale l’accordo deve avere le seguenti caratteristiche:

- sia sottoscritto da almeno un’ Associazione di parte datoriale e da almeno una di parte sindacale;
- l’accordo deve necessariamente prevedere la firma congiunta su un unico documento redatto dalle parti.
- I soggetti firmatari devono essere ricompresi fra i firmatari del “Patto per lo sviluppo, la competitività e la buona occupazione del territorio metropolitano fiorentino e della sua provincia”;
- L’accordo deve prevedere l’approvazione e l’adesione esplicita al progetto complessivo e ai percorsi formativi ipotizzati;

In tutti i casi non saranno ammissibili piani formativi accompagnati esclusivamente dal parere positivo di una associazione datoriale o di un’organizzazione sindacale, presupponendo l’accordo l’adesione di soggetti diversi ed appartenenti ad entrambe le parti.

Si richiama la regola per la quale la presenza, fra i soggetti attuatori, di una o più agenzie formative espressione di una o più parti sociali non assolve dall’obbligo di accompagnare il progetto con un “accordo fra le parti sociali”.

Art. 6 Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. Risorse disponibili

Per l’attuazione del presente bando è disponibile la cifra complessiva di Euro 2.000.000,00.

Azione	Risorsa	Importo
Azione 1	FSE Misura D1	€1.300.000,00
Azione 2	Lg. 236/93 DD 511/V/2001 e DD 296/V/2003	€400.000,00
Azione 3	Lg. 236/93 DD 243/V/2004	€300.000,00
	Totale	€2.000.000,00

2. Norma transitoria

Eventuali progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse messe a bando potranno essere finanziati secondo l’ordine di graduatoria nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie.

3. Massimali di contribuzione

A. Aiuti di Stato alla formazione

Nel caso delle azioni di formazione che configurano aiuti di Stato, il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto attuatore, e precisamente:

- nel caso del de minimis: 80% del costo totale;
- nel caso del Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione, le percentuali sotto riportate:

PROGETTI DI FORMAZIONE GENERALE

	Aree art. 87.3 c) Trattato CE %		Altre aree %	
	PMI	Grandi imprese	PMI	Grandi imprese
Categorie svantaggiate	85	65	80	60
Altre categorie di destinatari	75	55	70	50

PROGETTI DI FORMAZIONE SPECIFICA

	Aree art. 87.3 c) Trattato CE %		Altre aree %	
	PMI	Grandi imprese	PMI	Grandi imprese
Categorie svantaggiate	50	40	45	35
Altre categorie di destinatari	40	30	35	25

Ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo applicabile allo specifico progetto, si fa presente quanto segue:

- Per l'attuazione del presente bando è ritenuta "generale": la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; la formazione aziendale riguardante i profili professionali contenuti nel repertorio regionale oppure la formazione per profili dei quali si richiede l'inserimento nel repertorio. L'attestazione in merito viene fornita dalla Regione;
- Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di contributo prevista per le aree ammesse a beneficiare degli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, si rammenta che va presa in considerazione la sede dell'unità locale nella quale operano i lavoratori interessati dall'attività formativa, e non la sede legale dell'impresa oppure quella dove si svolge l'attività formativa;
- Per piccole e medie imprese s'intendono quelle definite sulla base della normativa comunitaria (allegato 1 del Regolamento CE 364/2004, pubblicato in GUCE Serie L n° 63 del 28/02/2004, di modifica del Regolamento CE 70/2001), illustrata all'art. 7
- Le categorie svantaggiate di lavoratori che godono della maggiorazione del contributo del 10% sono le seguenti:
 - qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);

- qualsiasi persona affetta da un handicap fisico, mentale o psichico iscrivibile nei registri della L.68/1999, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
- qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare (solo se assunta da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;
- qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi attivamente alla ricerca di lavoro (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto).

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

La quota di contribuzione delle imprese può essere rappresentata dal cosiddetto "reddito allievi" (costo del personale partecipante al progetto, relativo alle ore effettive di formazione) fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili. Tale voce di spesa non è in nessun caso riconoscibile quale quota di contribuzione pubblica.

In sede di presentazione del progetto, a pena di esclusione, il soggetto proponente è tenuto a:

- indicare nel formulario di progetto la normativa scelta (*de minimis* o Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione);
- indicare, qualora venga scelto il Regolamento d'esenzione per gli aiuti alla formazione, tutti gli elementi, evidenziati nel formulario di progetto, necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile.

Art. 7 Modalità presentazione domande

Tutte le domande dovranno essere direttamente presentate in busta chiusa presso la Direzione Politiche Formative e Formazione professionale della Provincia di Firenze – Ufficio Programmazione – Via Capo di Mondo 66, II piano a far data dal giorno di pubblicazione del presente bando nell'orario 9.00-13.00, dal lunedì al venerdì, oppure pervenire per raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo.

**Sul plico chiuso dovrà sempre essere riportata la dicitura
"Bando plurifondo FSE-POR OB 3 / Lg. 236/93".
Ogni busta dovrà contenere un solo progetto.**

Le domande dovranno pervenire entro le scadenze previste all'Art. 1: non farà fede il timbro postale. Il soggetto presentatore che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo presso l'ufficio provinciale competente, entro la scadenza indicata per la misura. La Provincia non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

Le domande che giungano oltre la data di scadenza prevista saranno considerate non ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione.

Art. 8 Sottoscrizioni del formulario

Sottoscrizione formulario

Il formulario deve essere sottoscritto, a pena di esclusione:

- dai rappresentanti legali di tutti i soggetti attuatori se l'Associazione/Consorzio non è ancora stata costituita o in caso di convenzione o atto analogo;
- dal rappresentante legale del soggetto capofila della Associazione temporanea (se già costituita);
- dal rappresentante legale del Consorzio, se già costituito.

Sottoscrizione soggetti sostenitori

Per i soggetti sostenitori è sufficiente la sottoscrizione del modello allegato al formulario, da parte del legale rappresentante. Quanto sottoscritto deve essere coerente con quanto riportato nel formulario di presentazione dei progetti nella sezione GO "Scheda riassuntiva soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto".

Art. 9 Piano finanziario

Il piano finanziario dei progetti dovrà essere redatto nel rispetto dei parametri di costo indicati nelle Norme regionali di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE nonché nell'allegato "Linee guida per la stesura del Piano Esecutivo Finanziario - Parametri spese ammissibili e massimali di riferimento" costituente parte integrante del presente bando (Allegato C). Scostamenti alle percentuali di costo (massimo e minimo) previste dovranno essere rigorosamente motivati in sede di presentazione di progetto e saranno valutati a cura dell'apposito nucleo di valutazione.

La Provincia si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli progetti, in relazione:

- a. alle disponibilità finanziarie
- b. alle risultanze della valutazione complessiva del piano finanziario a cura del nucleo di valutazione.

In caso di tagli finanziari, il soggetto attuatore è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici provinciali.

Non sono finanziabili su questo bando azioni finanziabili, in tutto o in parte, sul Piano di sviluppo rurale della Regione Toscana (Reg. CE 1257/99).

Art. 10 Documenti da presentare

La domanda di richiesta finanziamento in bollo (euro 14,62), esclusi soggetti esentati per legge, deve:

- essere redatta secondo le modalità indicate dal Mod.1
- fare riferimento al presente bando;
- **indicare l'Azione/i** di riferimento nonché la denominazione/acronimo del progetto;
- essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente/capofila;

essere corredata

1. dal formulario di progetto completo di:
 - CD (preferibilmente) o floppy contenente il file relativo alla scheda finanziaria compilata (file "Piano Finanziario") che non è in nessun caso sostitutivo del cartaceo;
 - copia cartacea della sezione A inoltrata telematicamente e riportante lo stesso numero identificativo dell'ultimo documento generato telematicamente;
2. dalla sottoscrizione del Mod.2 ("Sottoscrizione del formulario"), secondo le modalità previste dal presente bando, contenente le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 relative all'accreditamento di ciascuno dei soggetti attuatori in azioni formative/orientative;
 - Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che non sono stati erogati in precedenza altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel progetto e l'impegno per il futuro a non cumulare altri finanziamenti sulle stesse azioni;
 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 di affidabilità giuridico-economico-finanziaria rese dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti attuatori;
 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000 rilasciata da tutti i soggetti attuatori di essere in regola con le disposizioni relative all'inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99;
 - (*se presenti*) Dichiarazioni di adesione al progetto da parte dei soggetti partner sostenitori secondo le modalità previste dall'Art.4 del bando [Sottoscrizione soggetti sostenitori](#); (Mod.4)
 - (*laddove prevista*) Dichiarazione relativa alla delega a soggetto terzo (cfr. art.4 del presente bando [Delega a terzi](#)); (Mod.5)
 - (*laddove richiesta*) Dichiarazione di idoneità dei locali (Mod.6)
 - (*se pertinente*) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante il rispetto della regola del "de minimis" mediante apposito schema allegato al bando. La dichiarazione deve essere fornita nel caso di progetti afferenti le azioni che configurano aiuti di Stato, come indicato all'art.8; (Mod.7)
 - (*se pertinente*) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 relativa agli aiuti di Stato alla formazione; (Mod.8)
3. Dai seguenti allegati:
- (*se costituita/stipulata*) atto costitutivo dell' Associazione fra i soggetti partner;

Per ogni firmatario è sufficiente allegare un'unica fotocopia del proprio documento d'identità, chiara e leggibile sia per la sottoscrizione del formulario che per tutte le altre dichiarazioni richieste ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 11 Ammissibilità

Al momento della presentazione i progetti saranno accettati se:

1. pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 1 del bando;
2. rilegati;
3. completi di copia cartacea della sezione A precedentemente inoltrata per via telematica nel corso della procedura on line.

Si precisa che la Sezione A allegata alla copia cartacea del progetto deve corrispondere all'ultima versione della Sezione A generata telematicamente che quindi dovrà riportare lo stesso numero identificativo. Non sono ammissibili modifiche effettuate successivamente all'ultima generazione del documento eseguita tramite la procedura on line.

Il progetto dovrà essere rilegato o reso solidale, in uno o più fascicoli, ivi compresi gli allegati. Le sezioni dovranno essere ordinate progressivamente in ordine alfabetico ed essere comprensive dei rispettivi allegati laddove richiesto. La domanda di candidatura dovrà essere presentata come prima pagina dell'intera documentazione e dovrà riportare il n° dei fascicoli allegati. I curriculum dovranno essere aggiornati, firmati, corredati di dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/03, devono costituire un Allegato a sé, essere predisposti in ordine alfabetico e corredati di uno schema riassuntivo. I progetti non adeguatamente rilegati non saranno accettati.

I progetti sono ritenuti formalmente **ammissibili**, valutabili ed approvabili se:

1. presentati da un soggetto o da un partenariato ammissibili;
2. compilati sull'apposito formulario provinciale;

3. completi delle informazioni richieste (compilazione esaustiva delle sezioni del formulario);
4. corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e allegati richiesti;
5. coerenti con la tipologia dei destinatari e le azioni di riferimento;
6. contenuti negli importi massimi previsti (solo per l' Azione 2 e l' Azione 3);
7. rispettosi dei criteri di copertura geografica previsti dal bando.

L'istruttoria di ammissibilità/approvabilità viene eseguita a cura del Servizio provinciale competente. Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Art. 12 Valutazione e piano

Le operazioni di valutazione sono effettuate da un "nucleo di valutazione" nominato dal Dirigente responsabile. In tale atto di nomina saranno precisate, oltre la composizione, le specifiche funzioni e modalità di funzionamento.

E' facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti.

I criteri di valutazione sono di seguito indicati:

1. Qualità e coerenza progettuale (max 45 punti)
2. Innovazione/ Risultati attesi (max 16 punti)
3. Soggetti coinvolti (max 9 punti)
4. Priorità (max 30 punti).

Art. 13 Priorità trasversali e specifiche

I progetti dovranno tener conto delle 3 linee prioritarie trasversali contenute nel POR OB.3 Regione Toscana, ovvero:

- promozione di iniziative locali in materia di occupazione, patti territoriali per l'occupazione, raccordo con gli attori e con le peculiarità dello *Sviluppo* economico e sociale *Locale*;
- promozione delle *Pari opportunità* fra uomo e donna;
- promozione della "*Società dell'Informazione*", sia nel senso dell'utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali per l'erogazione di attività, sia intesa come settore di riferimento nell'ambito del quale promuovere attività formative e di inserimento/reinserimento lavorativo.

Specifiche declinazione delle priorità per questo bando (sino a 30 punti):

- 1) Numero dei dipendenti dell'impresa pari o superiore a 120 ² (punti 18)
- 2) Categorie svantaggiate:
 - Formazione rivolta ai seguenti target ³ (punti 6)
 - lavoratori extracomunitari
 - lavoratori over 40 anni
 - lavoratori con bassa scolarità
 - lavoratori atipici
- 3) Pari opportunità (max punti 3)
- 4) Presenza dell' Azione 3 nel piano formativo (punti 3)

² Per ottenere i punti di questa priorità il requisito dovrà essere posseduto dalla singola impresa proponente, non sarà possibile la somma dei dipendenti provenienti da più imprese, anche se associate in ATI/ATS e Consorzi

³ Per ottenere il punteggio della priorità occorre che i destinatari dell'attività formativa, individuati tra le tipologie sopra elencate, rappresentino almeno il 25% degli allievi.

I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno **65/100** di cui almeno **50/70** sui criteri 1,2,3 dell' Art. 12.

I progetti, che in sede di valutazione presentino un piano finanziario incoerente rispetto ai contenuti o con indicatori di progetto fuori parametro senza adeguata motivazione, non sono in nessun caso approvabili, a prescindere dal punteggio riportato complessivamente sugli altri indicatori.

I progetti vengono finanziati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili così come specificato nell'articolo successivo.

A parità di punteggio sarà data priorità ai progetti che presenteranno un cofinanziamento del beneficiario superiore alla percentuale minima richiesta, a seconda del regime di aiuti adottato, che comunque non sia riconducibile ai soli oneri allievi

Art. 14 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti

La Provincia approva le graduatorie delle domande pervenute entro le scadenze indicate nell'articolo 1 del bando, procedendo al finanziamento dei progetti risultati finanziabili secondo l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili per i diversi periodi di programmazione finanziaria.

L'approvazione delle graduatorie sarà effettuata entro **70 giorni** dalla data della scadenza per la presentazione dei progetti. La Provincia provvede alla pubblicazione delle graduatorie sul proprio sito internet <http://formazione.provincia.fi.it> e a notificare, mediante FAX, l'avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti proponenti risultati vincitori.

In caso di ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati, secondo l'ordine di graduatoria, a favore di progetti approvati ma non finanziati per insufficienza delle risorse.

Art. 15 Adempimenti/vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento.

I progetti presentati sono a tutti gli effetti progetti esecutivi.

Sulla base degli esiti della valutazione effettuata sul progetto dal nucleo di valutazione, il servizio provinciale competente si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e un'eventuale rideterminazione dei costi e delle attività da parte del proponente. La mancata osservazione di queste prescrizioni da parte del soggetto attuatore è condizione di non finanziabilità.

Il soggetto attuatore è tenuto a:

- ❖ **entro 30 giorni a far data dalla notifica dell'approvazione in via definitiva del progetto:**
 - consegnare agli uffici competenti l'atto di costituzione della ATI/ATS costituita tramite scrittura privata fra gli associati, con autentica delle firme da parte di un notaio, qualora si sia in presenza di più soggetti attuatori che si sono impegnati ad associarsi formalmente per la realizzazione del progetto;
 - consegnare copia del contratto (o convenzione) di delega di attività a soggetti terzi, qualora sia prevista, contratto in cui devono essere chiaramente indicati contenuti, tempi e costi.
- ❖ **entro 90 giorni a far data dalla notifica dell'approvazione in via definitiva del progetto: ad avviare l'attività formativa** ed a concluderla nei termini previsti dal progetto, (max 6 mesi nel caso di percorsi inferiori a 100 ore), attivando se necessario le procedure autorizzative previste dalla DGR 870/2003. Il mancato avvio nei tempi previsti sarà causa di revoca del progetto.
- ❖ **Stipulare convenzione** con il servizio provinciale competente dato atto che:

- in caso di associazione formale fra più soggetti la convenzione è stipulata dal soggetto individuato quale capofila dell'associazione;
 - i partners attuatori non possono essere variati a progetto approvato, salvo quanto previsto nella vigente normativa (D.lgs 358/92 art. 10, modificato dal D.lgs 402/98 e D.lgs 157/95 art. 11.)
- ❖ **10 giorni prima** dell'avvio di ciascuna attività;
- darne comunicazione all'Amministrazione competente;
 - inserire il relativo dato sul supporto informatico del sistema informativo regionale (FSE);
 - inviare il calendario dettagliato e tutte le informazioni indicate puntualmente all'Art. 2.9. delle "Norme regionali di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE" (DGR 870/2003).

I soggetti finanziati sono tenuti altresì a:

- ❖ essere in regola con la vigente normativa in materia di antimafia e fornire le dovute autocertificazioni agli uffici.
- ❖ conoscere ed applicare la normativa regionale di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE (DGR 870/2003 e succ. modifiche), nonché la normativa comunitaria in materia (Reg. CE 1260/99, Reg. CE 1784/99).
- ❖ dichiarare di non cumulare il finanziamento approvato con altri finanziamenti pubblici già ottenuti per realizzare le stesse azioni e che non verranno richiesti in futuro altri finanziamenti pubblici per le stesse azioni.
- ❖ far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali.

Il finanziamento sarà erogato secondo i tempi e le modalità previsti nella DGR 870/2003 e ss.mm., ovvero nel modo che segue:

1. anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico approvato, a fronte della presentazione di un idoneo documento fiscale, erogato in due tranches pari al 20% ciascuna:
 - a) la prima tranche al momento della stipula della convenzione;
 - b) la seconda tranche a seguito di dichiarazione di inizio attività formativa o ricerca e della prima implementazione telematica dei dati di monitoraggio fisico e finanziario a cura del beneficiario finale (soggetto promotore).

L'erogazione dell'anticipo è in ogni caso condizionata alla stipula di polizza fidejussoria da parte del soggetto promotore a garanzia del 90% del finanziamento approvato.
2. successivi rimborsi delle spese quietanzate fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al punto 1, dietro presentazione della relativa richiesta da parte del soggetto attuatore ed a condizione che il soggetto attuatore stesso abbia provveduto all'inserimento delle spese, per le quali chiede il rimborso, nel sistema informativo regionale. I tempi e le modalità sono di norma quelli previsti dalle procedure di monitoraggio trimestrale della spesa.
3. erogazione del saldo previa verifica del rendiconto finale e dell'avvenuto inserimento telematico dei dati del monitoraggio fisico-finanziari relativi alla chiusura del piano/progetto.
4. eventuale recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto attuatore incrementato degli interessi calcolati in base alla normativa in vigore, a chiusura dell'operazione.

Art. 16 Certificazione degli esiti e approvazione di nuovi profili professionali

Gli interventi formativi devono concludersi con il rilascio di attestati di qualifica o, con attestato di frequenza integrato **da un'attestazione contenente un descrittivo delle competenze o unità di competenze acquisite durante il percorso formativo effettuato.**

La richiesta di costituzione della Commissione di esame per il rilascio di qualifica/specializzazione deve essere avanzata all'ufficio competente regionale/provinciale almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'esame.

Qualora si intendano realizzare interventi per la formazione di nuovi profili professionali, attualmente non ricompresi nel repertorio regionale, e rilasciare a seguito degli stessi regolare attestato di qualifica, è **necessario acquisire l'approvazione del profilo ed il suo inserimento nel repertorio regionale prima di presentare candidatura sul bando.**

La richiesta di approvazione del nuovo profilo deve essere avanzata al Settore regionale FSE e sistema della formazione utilizzando il MODELLO 4 approvato con decreto 1172 del 04.03.2004 e sue modifiche, scaricabile anche dalla pagina web della regione Toscana <http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/normativa.htm>

Il Settore regionale adotta il relativo esito e provvede a comunicarlo al soggetto attuatore entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta. La procedura di approvazione di nuovi profili è disciplinata al punto 2.10 della DGR 870/03 e sue modifiche alla quale si rimanda.

Art. 17 Diritti sui prodotti delle attività.

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà dell'Amministrazione competente e non possono essere commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi.

E' fatta salva comunque l'applicazione dell'art.20 della legge n.633/41.

Detti prodotti dovranno essere consegnati all'Amministrazione Competente contestualmente alla presentazione della rendicontazione, pena il mancato riconoscimento delle spese comunque afferenti tali prodotti. Per quanto riguarda il regime giuridico-economico dei prodotti delle attività di cui al presente bando, possono in concreto darsi i seguenti casi:

- a) prodotti sviluppati integralmente all'interno delle attività in oggetto: di essi l'Amministrazione Competente acquisisce il diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la normativa sul diritto d'autore, il quale ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali;
- b) prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente per l'Amministrazione Competente: di questi ultimi sarà fornita all'Amministrazione una licenza d'uso o altro strumento giuridico che, senza ulteriori spese a carico dell'Amministrazione, consenta l'utilizzazione degli stessi per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di consegna e che tenga indenne l'Amministrazione da eventuali contenziosi che potessero sorgere in merito.

Art. 18 Vincoli e specifiche per la realizzazione di materiali multimediali

Condizioni e vincoli

I soggetti attuatori hanno l'obbligo di uniformare tutti i prodotti multimediali, eventualmente prodotti dal Progetto e destinati alla diffusione, agli standard adottati dal progetto TRIO.

Non è in ogni caso ammissibile a finanziamento qualsiasi tipo di spesa relativa a:

- a) specifiche piattaforme di erogazione di contenuti;
- b) siti Web per l'erogazione di prodotti e-learning;
- c) prodotti di e-learning non compatibili con le specifiche tecniche sotto indicate.

Tipologie prodotti e specifiche per la realizzazione

Tipologie di prodotti multimediali e specifiche per la realizzazione

I prodotti multimediali realizzati all'interno dei progetti si distinguono in due tipologie:

- a) Prodotti espressamente progettati come moduli FAD la cui fruizione avviene on-line attraverso la Didateca del sistema regionale di web learning (progetto TRIO);
- b) Altri prodotti a finalità informative o di diffusione.

I prodotti di cui alla lett. a) sono definiti "prodotti e-learning".

Tali prodotti dovranno uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning (disponibili all'indirizzo kcmf.progettotrio.it/trio/upload/docs/21/33/99/TRIO_DOCUMENT_FILE213399.zip portale attuale).

Gli uffici del Settore FSE e Sistema della Formazione Professionale e del soggetto gestore del sistema regionale di web learning potranno fornire informazioni dettagliate e materiali di lavoro appositamente predisposti per facilitare il raggiungimento dell'uniformità richiesta. E' disponibile per tale finalità il seguente indirizzo di posta elettronica: por@progettotrio.it.

In fase di presentazione del progetto, i prodotti dovranno essere descritti secondo lo schema reperibile sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo:

<http://www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/dec6825.zip> (Allegato Q)

I prodotti saranno sottoposti a verifica in ordine alla conformità tecnologica e alla correttezza formale e sostanziale da parte del soggetto gestore del sistema toscano di web learning, che informerà la Regione di eventuali difformità riscontrate.

Tale verifica avverrà:

- a) prima dell'avvio del corso, qualora il progetto presentato ne preveda l'erogazione tramite piattaforma TRIO; oppure:
- b) successivamente all'avvio del corso ma comunque prima del saldo conclusivo del finanziamento, qualora il progetto preveda l'erogazione del corso tramite piattaforma diversa già in disponibilità del soggetto attuatore.

Le difformità rispetto alle specifiche di produzione o alle finalità del progetto comporteranno per il soggetto attuatore: nel caso a) la necessità di adattare il prodotto in modo da renderlo effettivamente fruibile tramite la piattaforma di TRIO o la rinuncia al progetto; nel caso b) la mancata ammissibilità a rendicontazione delle spese relative ai prodotti difformi.

Le spese relative alla realizzazione dei prodotti e-learning possono essere ammesse a rendicontazione secondo le modalità ordinarie. Fanno parte della categoria di cui alla lett. b) "*altri prodotti multimediali*", in generale, i prodotti con finalità didattiche (dispense), di informazione o divulgazione siano esse fruibili tramite CD o altro supporto, o utilizzabili tramite internet.

Le spese relative a questi prodotti possono essere ammesse a rendicontazione secondo le modalità ordinarie.

La Regione ha facoltà di inserire questi prodotti all'interno dell'Area Open del sistema regionale di web learning.

Strumenti per l'apprendimento collaborativi

Gli strumenti per l'apprendimento collaborativi (newsgroup, forum, chat, aula virtuale, videoconferenza) sono disponibili all'interno del sistema regionale di web learning.

Non potranno pertanto essere ammesse a rendicontazione le spese relative a strumenti aventi funzionalità analoghe.

Art. 19 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. L 130/30 del 31.5.2000).

Art. 20 Tutela privacy

I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel rispetto della D.Lgs 196/2003.

Art. 21 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è la Direzione dell'Area del Lavoro e Formazione Professionale nella persona del Dr. Giuseppe Fortuna.

Art. 22 Controlli

I controlli sulle autocertificazioni, e le modalità di attuazione, sono disciplinati da quanto stabilito dall'atto dirigenziale n° 1833 del 31.05.2004.

Art. 23 Informazioni sul bando

Il presente bando è reperibile sul sito della Provincia che riporta anche gli indirizzi e-mail per l'assistenza tecnica <http://formazione.provincia.fi.it>

ELENCO ALLEGATI AL BANDO

Allegati costituenti parte integrante del presente bando:

- A. Piano delle azioni finanziabili: Azione 1 – Azione 2 – Azione 3.
- B. Specifiche sul sistema di valutazione
- C. Linee guida per la redazione del piano esecutivo finanziario
- D. Formulario progetto costituito da:
 - Sezione A Identificazione progetto
 - Sezione B Descrizione progetto
 - Sezione C Articolazione progetto
 - Sezione D Descrizione prodotti
 - Sezione E Priorità
 - Sezione F Piano finanziario
 - Sezione H Dichiarazioni contenente i seguenti modelli:
 - 1) Domanda di finanziamento (mod.1)
 - 2) Dichiarazione sottoscrizione formulario (mod.2)
 - 3) Dichiarazione di individuazione destinatari azione 3(mod.3)
 - 4) Dichiarazione soggetti sostenitori (mod.4)
 - 5) Dichiarazione attività delegata (mod.5)
 - 6) Dichiarazione idoneità locali (mod.6)
 - 7) Dichiarazione aiuti “de minimis” (mod.7)
 - 8) Dichiarazione aiuti di stato alla formazione (mod.8)

Documentazione pubblicata su siti

- Indirizzi di programmazione provinciali
- Elenco aree sociosanitarie
- Elenco CpI e referenti
- Direttive in ordine alla verifica delle autocertificazioni
- Normativa di riferimento C.E., Nazionale e Regionale
- Elenco delle aree Obiettivo 2 e delle aree ammissibili alla deroga di cui all’art. 87, paragrafo 3, lettera C) del Trattato www.docup.toscana.it
- Guida aiuti di stato: all. A DGR 909/2001 www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/normativa.htm
- Tabella di corrispondenza ambiti/macrotipologie accreditamento e interventi messi a bando www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/avvreg.htm
- Classificazione Istat Ateco www.istat.it/definizion/index.htm

Piano delle azioni messe a bando.

AZIONE 1 – FSE POR OB.3 - MISURA D1

Centro di responsabilità: Direzione Politiche Formative e Formazione Professionale

Finanziamento

€1.300.000,00

Finalità generali

Finalità generali del POR OB 3 RT:

- sviluppare e diffondere un sistema di formazione permanente durante tutto l'arco della vita;
- sostenere il consolidamento, la crescita e la capacità competitiva del tessuto produttivo locale mediante la valorizzazione delle risorse umane, attraverso interventi a sostegno dello sviluppo/consolidamento professionale e imprenditoriale;
- sostenere l'accesso e la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro dipendente e autonomo nonché la crescita della cultura delle pari opportunità.

Obiettivi provinciali sono in particolare:

- la salvaguardia delle specificità territoriali;
- una forte attenzione verso le aree di maggior difficoltà del mercato del lavoro e in particolare verso le fasce deboli;
- la promozione di interventi sempre più personalizzati e responsabilizzanti.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Soggetto proponente

Imprese.

Le imprese possono presentare domanda come soggetti attuatori di progetti formativi solo ed esclusivamente per interventi rivolti al proprio personale.

Le Agenzie formative possono partecipare ai progetti in associazione con un Capofila purché questo sia un'impresa. Le agenzie formative non possono essere il capofila dell'Associazione temporanea.

Disposizioni generali e vincolanti concernenti l'ammissibilità dei soggetti attuatori

Soggetti accreditati

I soggetti attuatori di attività formative e/o orientative devono essere accreditati dalla Regione Toscana alla data di scadenza del bando, nell'ambito/macrotipologia di riferimento ai sensi della DGR 436/03 e sue modifiche. Per la realizzazione di "progetti formativi e/o orientativi", in caso di associazione di più soggetti attuatori l'obbligo di accreditamento si estende a tutti i soggetti attuatori/partner nonché ai soggetti terzi delegati.

Nel caso di aziende che presentino il progetto per realizzare formazione a favore di propri dipendenti e che affidino attività formative ad organismi giuridici esterni, questi ultimi possono essere ammessi solo se in possesso di accreditamento rilasciato dalla Regione Toscana nella macrotipologia C (Formazione continua).

Imprese e raggruppamenti di imprese

Le imprese e i raggruppamenti di impresa⁴ possono presentare domanda come soggetti attuatori di progetti formativi solo ed esclusivamente per interventi rivolti al proprio personale. *In tali casi tutte le imprese interessate alla formazione dei propri dipendenti dovranno essere presenti nell'ATI/ATS.*

In tutti gli altri casi le imprese, singole o associate, possono partecipare all'attuazione dei progetti quali partner disponibili ad ospitare e realizzare attività di stage e tirocini previste nel progetto.

Associazione di soggetti

I progetti possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da un'associazione di soggetti.

I soggetti attuatori devono associarsi nelle forme sotto indicate, o dichiarare l'intenzione di associarsi nelle suddette forme a finanziamento approvato, ed individuare sin dal momento della presentazione del progetto il soggetto capofila.

Tale associazione di partner attuatori deve essere obbligatoriamente costituita formalmente, pena la revoca dell'affidamento, in una delle seguenti forme:

1. *Associazione temporanea di impresa o Consorzio (nel caso in cui tutti i soggetti associati siano privati);*
2. *Associazione temporanea di scopo o Consorzio (nel caso in cui i soggetti associati siano alcuni pubblici ed altri privati oppure tutti di natura pubblica);*
3. *Convenzione (esclusivamente nel caso in cui tutti i soggetti siano pubblici).*

Per soggetto attuatore si intende un soggetto che realizzi effettivamente attività definite e specifiche previste nel progetto ed alle quali corrispondano quote di finanziamento.

Soggetti sostenitori

I progetti possono prevedere l'adesione e la collaborazione attiva di soggetti definiti "sostenitori", che non attuano operativamente attività formative/orientative né altre specifiche e definite attività a cui corrispondano quote del finanziamento assegnato. Tali soggetti *non si associano formalmente* con i partner attuatori secondo le modalità indicate sopra, ma aderiscono al progetto mediante lettere di adesione e la partecipazione a specifici comitati di progetto, fornendo il proprio contributo agli indirizzi ad al buon andamento dello stesso. Tali soggetti si configurano come soggetti che ricoprono "ruoli-chiave" nell'ambito della specifica politica inerente la singola misura o le specifiche azioni proposte. Il progetto deve definire nel dettaglio il loro ruolo e contributo, nonché le modalità della loro partecipazione.

Delega a terzi

Relativamente alla delega a terzi della gestione di attività, si fa riferimento a quanto previsto nelle Norme regionali di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE (DGR. 73/06).

Non verrà accolta richiesta di delega presentata successivamente alla presentazione del progetto, salvo autorizzazione richiesta e concessa sulla base di adeguata motivazione, che dia atto dell'impossibilità oggettiva del soggetto attuatore di dichiarare tale necessità in sede di presentazione del progetto. Il soggetto delegato dovrà possedere i requisiti e le competenze tecniche richieste dall'intervento, da documentare in sede di richiesta e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche in parte, dell'azione.

Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento è, in ogni caso, il soggetto che riceve il contributo FSE anche per le azioni delegate.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle azioni formative da associazioni o consorzi agli associati o consorziati o da impresa ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo (art. 2359 CC).

⁴ Per raggruppamenti di imprese si intendono i consorzi o le aziende raggruppate in ATI che svolgono attività formative rivolte unicamente ai propri dipendenti e ai dipendenti delle aziende associate.

La figura del partner (ATI, ATS, Convenzione) è assimilata interamente a quella del soggetto attuatore. Non è quindi considerabile soggetto terzo né può essere oggetto di delega. Per maggiori dettagli sulle norme che regolano la delega si invita a consultare l'[Allegato C](#).

Criteri di salvaguardia territoriale

La Provincia di Firenze, con l'obiettivo di valorizzare le specificità che caratterizzano il territorio provinciale, anche nella logica dello sviluppo locale così come previsto dalla strategia di intervento del FSE, intende inoltre definire alcuni criteri per la salvaguardia della distribuzione territoriale e della articolazione settoriale della struttura demografica ed economica della Provincia. In questa logica, nella selezione dei progetti dell'area "Formazione" saranno introdotte due salvaguardie di tipo "debole" che non tenderanno a riprodurre la struttura economica e demografica nella sua interezza, ma consentiranno di porre dei vincoli per evitare di scendere, per ogni settore e ogni territorio, al di sotto di un livello minimo individuato, rispettivamente, nella metà del peso economico o demografico.

L'utilizzazione della graduatoria, elaborata sulla base degli elementi di valutazione previsti nel Bando, subirà quindi eventuali correzioni per salvaguardare, attraverso "riserve di progetti", la struttura territoriale e settoriale della Provincia. Questo sistema consentirà di tenere conto dei territori e dei settori, senza alterare in maniera significativa il principio generale di favorire la qualità dei progetti selezionati.

Le due tabelle che seguono stabiliscono i pesi demografici ed occupazionali dei territori e dei settori ed il vincolo di salvaguardia risultante pari alla metà del peso ivi riportato. Per la definizione del territorio si farà riferimento alla sede in cui si esplica l'attività formativa; mentre per la definizione del settore verrà considerata la figura professionale proposta. Nei casi in cui la figura proposta risulti trasversale ai settori, questa non verrà considerata nel computo generale.

SALVAGUARDIA SETTORIALE

<u>Area</u>	<u>V.Ass</u>	<u>Peso</u>
Agroalimentare	9919	3.2
Industria	102124	33.2
Commercio e turismo	88644	28.8
Servizi privati	107294	34.8
Totale	307981	100.0

SALVAGUARDIA TERRITORIALE

<u>Area</u>	<u>V.Ass</u>	<u>Peso</u>
Mugello.V.Sieve	98442	12.4
Firenze	599894	75.7
Chianti	50818	6.4
Valdarno	42679	5.4
Totale	791833	100

Tipologia interventi ammissibili:

1. Interventi formativi rivolti a lavoratori atipici, imprenditori e dirigenti di impresa, lavoratori in CIG ordinaria, soci di cooperative all'interno di processi riorganizzativi aziendali concordati tra le parti sociali.
2. Formazione continua nelle imprese a sostegno dei processi di innovazione e sviluppo tecnologico, organizzativo e di mercato.
3. Interventi formativi rivolti a casi di riorganizzazione aziendale che coinvolgono le maestranze in termini collettivi.

4. Interventi formativi legati a nuovi insediamenti o ampliamenti produttivi con significativo impatto occupazionale: supporto alla formazione con inserimento lavorativo certo.

Soggetti destinatari dell'intervento

Occupati giovani e adulti (ad esclusione degli occupati della Pubblica Amministrazione), lavoratori in CIG ordinaria, imprese, imprenditori, soci di cooperative, lavoratori autonomi, lavoratori atipici.

Numero minimo allievi

Il numero minimo dei partecipanti ai corsi non può essere inferiore a 8 salvo che sia stato esplicitamente previsto dall'azione messa a bando (Circolare del Ministero del Lavoro n. 6161 del 17/07/1987). Non potranno essere avviate attività formative d'aula con un numero di partecipanti effettivi inferiore ai due terzi degli allievi dichiarati

Copertura geografica:

Territorio provinciale (ad esclusione del Circondario empoles)

AZIONE 2 – L.236/93 D.D. 511/V/2001 E D.D.296/V/2003

Centro di responsabilità: Direzione Politiche Formative e Formazione Professionale

Finanziamento

€400.00,00

Finalità generali

Con i Decreti Direttoriali 511/V/2001 e 296/V/2003 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali intende sostenere ed orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, ed a favore delle imprese, per svilupparne la competitività.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Soggetto proponente

Imprese assoggettate al contributo dello 0,30 sul monte salari, di cui all'art. 12 della legge 03/06/1975 n. 160 così come modificata dall'art.25 della legge 21/12/1978 n. 845 e successive modificazioni

Le imprese possono presentare domanda come soggetti attuatori di progetti formativi solo ed esclusivamente per interventi rivolti al proprio personale.

Le Agenzie formative possono partecipare ai progetti in associazione con un Capofila purchè questo sia un'impresa. Le agenzie formative non possono essere il capofila dell'Associazione temporanea.

Disposizioni generali e vincolanti concernenti l'ammissibilità dei soggetti attuatori

Soggetti accreditati

I soggetti attuatori di attività formative e/o orientative devono essere accreditati dalla Regione Toscana alla data di scadenza del bando, nell'ambito/macrotipologia di riferimento ai sensi della DGR 436/03 e sue modifiche.

Per la realizzazione di "progetti formativi e/o orientativi", in caso di associazione di più soggetti attuatori l'obbligo di accreditamento si estende a tutti i soggetti attuatori/partner nonché ai soggetti terzi delegati.

Nel caso di aziende che presentino il progetto per realizzare formazione a favore di propri dipendenti e che affidino attività formative ad organismi giuridici esterni, questi ultimi possono essere ammessi solo se in possesso di accreditamento rilasciato dalla Regione Toscana nella macrotipologia C (Formazione continua).

Imprese e raggruppamenti di imprese

Le imprese e i raggruppamenti di impresa⁵ possono presentare domanda come soggetti attuatori di progetti formativi solo ed esclusivamente per interventi rivolti al proprio personale. *In tali casi tutte le imprese interessate alla formazione dei propri dipendenti dovranno essere presenti nell'ATI/ATS.*

In tutti gli altri casi le imprese, singole o associate, possono partecipare all'attuazione dei progetti quali partner disponibili ad ospitare e realizzare attività di stage e tirocini previste nel progetto.

Associazione di soggetti

I progetti possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da un'associazione di soggetti.

I soggetti attuatori devono associarsi nelle forme sotto indicate, o dichiarare l'intenzione di associarsi nelle suddette forme a finanziamento approvato, ed individuare sin dal momento della presentazione del progetto il soggetto capofila.

Tale associazione di partner attuatori deve essere obbligatoriamente costituita formalmente, pena la revoca dell'affidamento, in una delle seguenti forme:

⁵ Per raggruppamenti di imprese si intendono i consorzi o le aziende raggruppate in ATI che svolgono attività formative rivolte unicamente ai propri dipendenti e ai dipendenti delle aziende associate.

1. *Associazione temporanea di impresa o Consorzio (nel caso in cui tutti i soggetti associati siano privati);*
2. *Associazione temporanea di scopo o Consorzio (nel caso in cui i soggetti associati siano alcuni pubblici ed altri privati oppure tutti di natura pubblica);*
3. *Convenzione (esclusivamente nel caso in cui tutti i soggetti siano pubblici).*

Per soggetto attuatore si intende un soggetto che realizzi effettivamente attività definite e specifiche previste nel progetto ed alle quali corrispondano quote di finanziamento.

Soggetti sostenitori

I progetti possono prevedere l'adesione e la collaborazione attiva di soggetti definiti "sostenitori", che non attuano operativamente attività formative/orientative né altre specifiche e definite attività a cui corrispondano quote del finanziamento assegnato. Tali soggetti *non si associano formalmente* con i partner attuatori secondo le modalità indicate sopra, ma aderiscono al progetto mediante lettere di adesione e la partecipazione a specifici comitati di progetto, fornendo il proprio contributo agli indirizzi ad al buon andamento dello stesso. Tali soggetti si configurano come soggetti che ricoprono "ruoli-chiave" nell'ambito della specifica politica inerente la singola misura o le specifiche azioni proposte. Il progetto deve definire nel dettaglio il loro ruolo e contributo, nonché le modalità della loro partecipazione.

Delega a terzi

Relativamente alla delega a terzi della gestione di attività, si fa riferimento a quanto previsto nelle Norme regionali di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE (DGR. 73/06).

Non verrà accolta richiesta di delega presentata successivamente alla presentazione del progetto, salvo autorizzazione richiesta e concessa sulla base di adeguata motivazione, che dia atto dell'impossibilità oggettiva del soggetto attuatore di dichiarare tale necessità in sede di presentazione del progetto.

Il soggetto delegato dovrà possedere i requisiti e le competenze tecniche richieste dall'intervento, da documentare in sede di richiesta e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche in parte, dell'azione.

Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento è, in ogni caso, il soggetto che riceve il contributo FSE anche per le azioni delegate.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle azioni formative da associazioni o consorzi agli associati o consorziati o da impresa ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo (art. 2359 CC).

La figura del partner (ATI, ATS, Convenzione) è assimilata interamente a quella del soggetto attuatore. Non è quindi considerabile soggetto terzo né può essere oggetto di delega. Per maggiori dettagli sulle norme che regolano la delega si invita a consultare l'[Allegato C](#).

Tipologia interventi ammissibili:

1. Interventi formativi rivolti a lavoratori atipici, imprenditori e dirigenti di impresa, lavoratori in CIG ordinaria, soci di cooperative all'interno di processi riorganizzativi aziendali concordati tra le parti sociali.
2. Formazione continua nelle imprese a sostegno dei processi di innovazione e sviluppo tecnologico, organizzativo e di mercato.
3. Interventi formativi rivolti a casi di riorganizzazione aziendale che coinvolgano le maestranze in termini collettivi.
4. Interventi formativi legati a nuovi insediamenti o ampliamenti produttivi con significativo impatto occupazionale: supporto alla formazione con inserimento lavorativo certo.

Gli interventi previsti ai punti 3 e 4 non sono alternativi, ma possono essere proposti all'interno di uno stesso processo organizzativo e quindi, dello stesso piano formativo.

Soggetti destinatari dell'intervento

Occupati giovani e adulti (ad esclusione degli occupati della Pubblica Amministrazione), lavoratori in CIG ordinaria, imprenditori, soci di cooperative, lavoratori autonomi, lavoratori atipici.

Soggetti esclusi dalla formazione su questo bando

Coloro che abbiano un rapporto di lavoro autonomo (cioè che sono legati all'impresa dal contratto di prestazione d'opera di cui all'art.2222 c.c), libero professionale(art.2230 c.c.), di agenzia(art.1742 c.c), gli amministratori di società che non siano allo stesso tempo titolari/soci di impresa o che non siano iscritti a libro paga.

Copertura geografica:

Territorio provinciale (ad esclusione del Circondario empoles)

Importo massimo per progetto:

Per gli interventi previsti su questa specifica azione è previsto un importo massimo di finanziamento pari ad €258.000, compatibilmente con i budget finanziari a disposizione. Per i progetti rivolti ad una sola azienda è previsto un importo massimo di finanziamento pari ad €100.000.

AZIONE 3 – L.236/93 D.D. 243/V/2004

Centro di responsabilità: Direzione Politiche Formative e Formazione Professionale

Finanziamento

€300.000,00

Finalità generali

Con il Decreto Direttoriale n. 243/V/2004 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali intende sostenere ed orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, ed a favore delle imprese, per svilupparne la competitività.

Obbiettivo dell'azione

Obbiettivo di questa specifica azione è l'integrazione, nel piano aziendale di riorganizzazione, di interventi formativi finalizzati al reinserimento lavorativo di soggetti in situazione di CIG straordinaria e/o in mobilità.

La finalizzazione dell'intervento deve essere concreta e certa, e tali caratteristiche devono essere comprovate indicando chiaramente nel progetto i nominativi delle persone che verranno coinvolte nell'azione formativa.

Si specifica che il personale in CIG straordinaria e/o mobilità coinvolto nell'azione formativa dovrà essere assunto entro 6 mesi dalla conclusione dei processi formativi.

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Soggetto proponente

Imprese assoggettate al contributo dello 0,30 sul monte salari, di cui all'art. 12 della legge 03/06/1975 n. 160 così come modificata dall'art.25 della legge 21/12/1978 n. 845 e successive modificazioni

Le imprese possono presentare domanda come soggetti attuatori di progetti formativi solo ed esclusivamente per interventi rivolti al proprio personale.

Le Agenzie formative possono partecipare ai progetti in associazione con un Capofila purché questo sia un'impresa. Le agenzie formative non possono essere il capofila dell'Associazione temporanea.

Disposizioni generali e vincolanti concernenti l'ammissibilità dei soggetti attuatori

Soggetti accreditati

I soggetti attuatori di attività formative e/o orientative devono essere accreditati dalla Regione Toscana alla data di scadenza del bando, nell'ambito/macrotipologia di riferimento ai sensi della DGR 436/03 e sue modifiche.

Per la realizzazione di "progetti formativi e/o orientativi", in caso di associazione di più soggetti attuatori l'obbligo di accreditamento si estende a tutti i soggetti attuatori/partner nonché ai soggetti terzi delegati.

Nel caso di aziende che presentino il progetto per realizzare formazione a favore di propri dipendenti e che affidino attività formative ad organismi giuridici esterni, questi ultimi possono essere ammessi solo se in possesso di accreditamento rilasciato dalla Regione Toscana nella macrotipologia C (Formazione continua).

Imprese e raggruppamenti di imprese

Le imprese e i raggruppamenti di impresa⁶ possono presentare domanda come soggetti attuatori di progetti formativi solo ed esclusivamente per interventi rivolti al proprio personale. *In tali casi tutte le imprese interessate alla formazione dei propri dipendenti dovranno essere presenti nell'ATI/ATS.*

⁶ Per raggruppamenti di imprese si intendono i consorzi o le aziende raggruppate in ATI che svolgono attività formative rivolte unicamente ai propri dipendenti e ai dipendenti delle aziende associate.

In tutti gli altri casi le imprese, singole o associate, possono partecipare all'attuazione dei progetti quali partner disponibili ad ospitare e realizzare attività di stage e tirocini previste nel progetto.

Associazione di soggetti

I progetti possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da un'associazione di soggetti.

I soggetti attuatori devono associarsi nelle forme sotto indicate, o dichiarare l'intenzione di associarsi nelle suddette forme a finanziamento approvato, ed individuare sin dal momento della presentazione del progetto il soggetto capofila.

Tale associazione di partner attuatori deve essere obbligatoriamente costituita formalmente, pena la revoca dell'affidamento, in una delle seguenti forme:

1. *Associazione temporanea di impresa o Consorzio (nel caso in cui tutti i soggetti associati siano privati);*
2. *Associazione temporanea di scopo o Consorzio (nel caso in cui i soggetti associati siano alcuni pubblici ed altri privati oppure tutti di natura pubblica);*
3. *Convenzione (esclusivamente nel caso in cui tutti i soggetti siano pubblici).*

Per soggetto attuatore si intende un soggetto che realizzi effettivamente attività definite e specifiche previste nel progetto ed alle quali corrispondano quote di finanziamento.

Soggetti sostenitori

I progetti possono prevedere l'adesione e la collaborazione attiva di soggetti definiti "sostenitori", che non attuano operativamente attività formative/orientative né altre specifiche e definite attività a cui corrispondano quote del finanziamento assegnato. Tali soggetti *non si associano formalmente* con i partner attuatori secondo le modalità indicate sopra, ma aderiscono al progetto mediante lettere di adesione e la partecipazione a specifici comitati di progetto, fornendo il proprio contributo agli indirizzi ad al buon andamento dello stesso. Tali soggetti si configurano come soggetti che ricoprono "ruoli-chiave" nell'ambito della specifica politica inerente la singola misura o le specifiche azioni proposte. Il progetto deve definire nel dettaglio il loro ruolo e contributo, nonché le modalità della loro partecipazione.

Delega a terzi

Relativamente alla delega a terzi della gestione di attività, si fa riferimento a quanto previsto nelle Norme regionali di programmazione, gestione e rendicontazione del FSE (DGR. 73/06).

Non verrà accolta richiesta di delega presentata successivamente alla presentazione del progetto, salvo autorizzazione richiesta e concessa sulla base di adeguata motivazione, che dia atto dell'impossibilità oggettiva del soggetto attuatore di dichiarare tale necessità in sede di presentazione del progetto.

Il soggetto delegato dovrà possedere i requisiti e le competenze tecniche richieste dall'intervento, da documentare in sede di richiesta e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche in parte, dell'azione.

Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento è, in ogni caso, il soggetto che riceve il contributo FSE anche per le azioni delegate.

Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle azioni formative da associazioni o consorzi agli associati o consorziati o da impresa ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo (art. 2359 CC).

La figura del partner (ATI, ATS, Convenzione) è assimilata interamente a quella del soggetto attuatore. Non è quindi considerabile soggetto terzo né può essere oggetto di delega. Per maggiori dettagli sulle norme che regolano la delega si invita a consultare [l'Allegato C](#).

Tipologia interventi ammissibili:

1. Interventi formativi proposti da aziende finalizzati al reinserimento lavorativo di persone che si trovino in situazione di CIG straordinaria e/o in mobilità;
2. Formazione nelle imprese a sostegno dei processi di innovazione e sviluppo tecnologico, organizzativo e di mercato;
3. Interventi formativi legati a nuovi insediamenti o ampliamenti produttivi con significativo impatto occupazionale: supporto alla formazione con inserimento lavorativo certo.

Potranno essere presentati progetti che prevedano la formazione di persone in CIG straordinaria e/o in mobilità da parte di aziende che si impegnino esplicitamente, in caso di approvazione del progetto stesso, ad assumere le persone preventivamente individuate entro 6 mesi dalla conclusione dei processi formativi.

I servizi provinciali per l'orientamento e per l'incontro domanda-offerta di lavoro sono a disposizione per sostenere le imprese nell'attività di selezione.

Soggetti destinatari dell'intervento

Occupati giovani e adulti (ad esclusione degli occupati della Pubblica Amministrazione), lavoratori in CIG ordinaria, imprenditori, soci di cooperative, lavoratori autonomi, lavoratori atipici.

Personae in CIG straordinaria e disoccupati iscritti nelle liste di mobilità supportate da accordi tra le parti sociali per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione ai sensi dell'art.17 comma 1 punto d della legge 24/06/1997 n.196.

Soggetti esclusi dalla formazione su questo bando

Coloro che abbiano un rapporto di lavoro autonomo (cioè che sono legati all'impresa dal contratto di prestazione d'opera di cui all'art.2222 c.c), libero professionale(art.2230 c.c.), di agenzia(art.1742 c.c), gli amministratori di società che non siano allo stesso tempo titolari/soci di impresa o che non siano iscritti a libro paga.

Copertura geografica:

Territorio provinciale (ad esclusione del Circondario empoiese)

Importo massimo per intervento:

Per gli interventi previsti su questa specifica azione è previsto un importo massimo di finanziamento pari ad €258.000, compatibilmente con i budget finanziari a disposizione. Per i progetti rivolti ad una sola azienda è previsto un importo massimo di finanziamento pari ad €100.000.

Criteria di valutazione dei progetti

Ammissibilità e valutazione dei progetti.

In coerenza a quanto disposto dal bando, i progetti vengono istruiti in ordine alla ammissibilità dei requisiti formali e poi sottoposti a valutazione da parte di un gruppo di valutazione nominato dal dirigente.

A) **CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

Attengono alla presenza dei requisiti puntualmente indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non approvabilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla valutazione.

B) **CRITERI DI VALUTAZIONE**

Attengono alla qualità del progetto e dei suoi diversi aspetti e determinano la selezione vera e propria, mediante attribuzione di punteggio.

Il punteggio massimo conseguibile è di 100 punti. E' finanziabile il progetto che raggiunga almeno 65/100, di cui almeno 50/70 sui macrocriteri 1, 2 e 3 indicati di seguito.

1. **Qualità e coerenza progettuale** (max 45 punti)

- a) Finalizzazione e contestualizzazione
- b) Architettura del progetto
- c) Articolazione esecutiva delle singole attività
- d) Coerenza e correttezza del piano finanziario (un punteggio uguale a "0" su tale punto d) comporterà la non approvabilità automatica del progetto)

2. **Innovazione/ Risultati attesi** (max 16 punti)

- a) Innovatività rispetto all'esistente;
- b) Risultati attesi in termini di occupabilità/miglioramento dello status professionale e occupazionale; sostenibilità in termini di durata ed autonomia dei percorsi attivati; di trasferibilità dell'esperienza in altri contesti;
- c) Meccanismi di diffusione dei risultati (disseminazione)

3. **Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto** (max 9 punti)

- a) Qualità del partenariato: quadro organizzativo del partenariato e rete di relazioni, compresi eventuali soggetti sostenitori;
- b) Esperienza maturata dai soggetti attuatori nell'ambito della stessa tipologia di intervento proposta o affine
- c) Adeguatezza delle risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto

4. **Priorità** (max 30 Punti)

Definite all'Art.13 e indicate nell'Allegato A del bando per ogni tipologia di intervento/azione.

Linee guida per la stesura del piano finanziario

Vedi

- DGR 870/2003: www.rete.toscana.it/sett/orient/fp/normativa.htm
- Circolare Ministero del Lavoro 41/2003 del 5 dicembre 2003 www.welfare.gov.it/

INTRODUZIONE

Obiettivo del presente documento è quello di dare delle indicazioni utili e contestualmente anche, nei limiti del possibile, semplici ed esaustive, per la comprensione e la conseguente predisposizione della modulistica economico-finanziaria relativa ai progetti.

PREMESSA

Le regole che riguardano l'ammissibilità dei costi possono essere ricondotte a due sistemi:

1. il primo considera il tema dell'ammissibilità a prescindere dalle classificazioni e dalla configurazione che i costi possono assumere. La domanda che sta a monte a questo tipo di sistema è: quando un costo, di qualsiasi genere o natura o origine o scopo è ammissibile? Questo primo punto dà origine ai cosiddetti **CRITERI GENERALI**
2. si configurano criteri più puntuali, che riguardano determinate fattispecie in cui possono essere raffigurati e rappresentati i costi a secondo della loro natura, della loro origine e degli scopi per cui vengono determinati. La domanda a monte è: quella determinata voce di costo specificatamente configurata e definita è ammissibile? Questo secondo punto dà luogo alle **NORME SPECIFICHE**.

1. CRITERI GENERALI

Si ritiene opportuno richiamare, senza ulteriori approfondimenti, i concetti e i criteri di particolare rilevanza per l'espletamento delle attività amministrativo – contabili.

Principi di ammissibilità

Affinché un costo possa essere ammissibile in generale, un costo deve risultare:

- Pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili (anche con riferimento geografico alla localizzazione delle azioni)
- Effettivo
- Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento
- Comprovabile
- Legittimo
- Contabilizzato
- Contenuto nei limiti autorizzati

2. NORME SPECIFICHE

Per quanto attiene l'elenco dettagliato dei costi ammissibili e dei massimali riconoscibili per tutte le misure messe a bando, si rimanda al capitolo successivo "*Spese ammissibili e massimali di riferimento*" del presente documento.

PIANO FINANZIARIO

La nuova scheda recepisce la necessità della Amministrazione provinciale di Firenze di adeguare le procedure della presentazione dei progetti con particolare riguardo alle normative del Fse emanate a livello comunitario, nazionale e regionale.

Si sottolinea ancora una volta, infatti, che i progetti che vengono presentati sono da considerarsi a tutti gli effetti degli esecutivi, ovverosia progetti cantierabili.

In quanto analisi economica esecutiva, e quindi con valore di pre-consuntivo di massima, il Piano finanziario è soggetto a valutazione da parte della Amministrazione Provinciale riguardo alla coerenza e della congruenza delle voci analitiche di costo e dei relativi indicatori parametrici fisico-tecnici.

Il piano dei conti, concepito per aiutare e uniformare l'operato dei singoli utenti, è strutturato a tre livelli in modo da rendere univoca l'imputazione delle voci di spesa alle categorie indicate nel piano dei conti stesso.

Preventivo di spesa dell'attività

Il conto economico di progetto prevede l'esposizione dei costi secondo una struttura facilmente comparabile con quella del "bilancio d'esercizio" del soggetto Attuatore.

Lo schema di conto economico ex art. 2425 CC, richiede, fra l'altro, l'esposizione di:

- **B** Costi connessi esclusivamente alla realizzazione del progetto, identificati nelle voci di spesa alla lettera B
- **C** Costi che il soggetto attuatore sostiene a prescindere dalla gestione dei progetti finanziati in quanto connessi alla struttura organizzativa e quindi possono essere riconosciuti in quota parte.

Le macrovoci di costo sono le seguenti:

- B1 PREPARAZIONE
- B2 REALIZZAZIONE
- B3 DIFFUSIONE RISULTATI DEL PROGETTO
- B4 DIREZIONE DEL PROGETTO E VALUTAZIONE
- C COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI

Spese ammissibili e massimali di riferimento

Premessa

Il presente documento fornisce indicazioni immediate e sintetiche all'utente su alcune delle principali voci di spese ammissibili, il loro raggruppamento in macrovoci ed i massimali di spesa ammissibili relativi.

Per quanto non espressamente previsto e/o in esso richiamato, è necessario fare riferimento alle normative vigenti recanti indicazione e disposizioni in materia di lavoro, formazione professionale e FSE di cui segue una sintesi indicativa e non esaustiva.

1. NORME PER LA DELEGA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

La DGR 870/2003 ribadisce che la gestione delle attività previste nell'ambito di un progetto non può essere delegata a soggetti giuridici diversi dal/dai soggetto/i attuatore/i.

Il soggetto proponente deve pertanto gestire in proprio le varie fasi operative. Per gestione in proprio si intende quella attuata attraverso personale dipendente o mediante ricorso a prestazione professionale individuale.

Occorre comunque precisare che nella realizzazione del progetto si distinguono:

- (a) i beni e servizi che costituiscono le attività caratteristiche del progetto e che non sono delegabili a soggetti giuridici diversi dai soggetti attuatori,
- (b) i beni e servizi di SUPPORTO alla realizzazione del progetto che possono essere acquisite in quanto forniture.

Rientrano sicuramente nella tipologia a) e non sono possono pertanto essere oggetto di delega, le attività di docenza, progettazione, coordinamento, tutoraggio, direzione, amministrazione.

La possibilità di deroga a tale divieto è prevista dalla DGR 870/2003 Art.3.2, in caso di attività formativa e limitatamente ad attività di docenza che non superi il 10% della durata complessiva intervento, qualora la prestazione debba essere resa da personale dipendente con contratto di esclusiva da altro soggetto giuridico, e sia pertanto inevitabile affidare l'incarico a tale soggetto giuridico. Qualora il progetto venga finanziato, occorre che:

- *il soggetto attuatore acquisisca un'autocertificazione congiunta da parte del legale rappresentante del soggetto giuridico/datore di lavoro ed del dipendente individuato per la realizzazione della docenza, che attesti la natura esclusiva del contratto di lavoro tra essi esistente;*
- *il rapporto tra tale soggetto giuridico ed il soggetto attuatore sia regolarmente disciplinato da un contratto scritto dal quale risulti il tipo di prestazione, la sua durata in ore, la remunerazione;*
- *le ore di impegno del dipendente individuato per la realizzazione della prestazione ed i relativi costi orari risultino indicati analiticamente nelle fatture e nella documentazione d'appoggio.*
- *I costi della prestazione rientrino nei parametri dei costi ammissibili previsti dalla DGR 870/2003*

La possibilità di deroga è comunque limitata a casi debitamente motivati, secondo quanto previsto nella Circolare MDL 41/2003 del 5 dicembre 2003 è legata:

- ad apporti integrativi specialistici di cui il soggetto attuatore/gestore non dispone in maniera diretta;

- ad iniziative aventi carattere di comprovata urgenza, tale da non consentire l'organizzazione delle stesse da parte del/dei soggetto/i attuatore/i;
- per interventi formativi rivolti al personale dipendente di cui siano titolari imprese non dotate di centro di formazione interna;

Le eventuali necessità di deroga devono essere previste, descritte e motivate nel progetto nella specifica dichiarazione allegata al formulario (Mod. 5).

All'atto della presentazione del progetto si dovranno comunicare: le caratteristiche tecniche dell'intervento delegato, la relativa quantificazione economica e il nome della società delegata. Nell'apposito spazio del formulario è indispensabile inoltre che siano indicate:

- la motivazione della richiesta di delega
- il dettaglio delle attività che si intendono delegare nell'ambito del progetto nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni
- l'articolazione delle voci di costo
- i tempi di realizzazione dell'attività delegata

All'atto di presentazione del progetto dovrà inoltre essere allegato, secondo le modalità previste dalla modulistica allegata al bando, l'impegno a stipulare un contratto fra le parti, in cui sono specificati incarichi, tempi e costi e che includa una clausola con la quale il soggetto delegato si impegna, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo preposti tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto della delega.

Successivamente all'approvazione del progetto, non può essere concessa delega se non dietro presentazione di richiesta da parte del soggetto attuatore che dichiara e motivi l'oggettiva impossibilità di richiedere la delega in sede di presentazione del progetto.

Il terzo delegato deve comunque possedere i requisiti scientifici e le competenze richieste dall'attività (bene o servizio) oggetto di delega, da documentare in sede di richiesta dell'autorizzazione e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'azione.

E' vietata la delega a cascata in analogia a quanto previsto per gli appalti dalla L. 646/82

Nell'ambito delle attività formative autorizzate, non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle attività formative/orientative da parte di un'associazione o consorzio di imprese agli associati o consorziati, ovvero da parte di un'impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo(art. 2359 CC).

Resta fermo, comunque, che se tale affidamento riguarda attività formative/orientative non rivolte ai dipendenti delle imprese associate o consorziate, il soggetto affidatario deve essere accreditato secondo quanto previsto dalla delibera G.R. n. 436/2003 e successive modifiche.

Nei casi in cui il soggetto attuatore sia un'impresa che realizza attività formative per i propri dipendenti, questa può affidare la realizzazione dell'intervento ad altro soggetto a condizione che quest'ultimo sia accreditato e si configuri come partner del progetto.

Sia in caso di delega che in caso di affidamento, responsabile a tutti gli effetti dell'attività resta il soggetto attuatore, ovvero quello che riceve il contributo finanziario pubblico

La figura del partner è assimilata a quella del soggetto attuatore, pertanto lo stesso non può essere considerato soggetto terzo né può essere oggetto di delega.

2. CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI DELLE SOCIETÀ CONSORZiate ED ASSOCIATE RISPETTO ALL'ASSOCIAZIONE O AL CONSORZIO ATTUATORE DEL PROGETTO

I singoli componenti delle società consorziate ed associate operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro effettuate.

I costi sostenuti dalle società consorziate ed associate devono essere esposti sulla base delle risultanze dei costi effettivi (es. Per il personale busta paga ed oneri sociali aggiuntivi, per le attrezzature e gli immobili di proprietà la quota di ammortamento relativa, età...)

La documentazione dei costi reali sostenuti dai soggetti partner deve essere esibita a cura del titolare del progetto. Per il caso specifico delle spese sostenute a seguito dell'utilizzazione dei dipendenti della struttura associata, il soggetto attuatore dovrà rendicontare i costi reali sostenuti dalla struttura stessa esibendo i giustificativi originali di quest'ultima: cedolini paga, documenti di versamento degli oneri sociali e fiscali, età...

Pertanto in nessun caso le spese per prestazioni rese dal personale dipendente dei soggetti partners del progetto essere considerate spese per personale esterno.

3. PIANO DEI CONTI FSE

B. COSTI DIRETTI

Il Totale della macrovoce B non può essere inferiore al 90% del costo complessivo del progetto meno gli oneri allievi (v.Indicatori di progetto)

B1 PREPARAZIONE INTERVENTO FORMATIVO

B1.2 Ideazione e progettazione intervento

Riguarda l'ideazione e la strutturazione dell'architettura del progetto complessivo e non la stesura del formulario. Fatte salve eventuali spese di adattamento (nonché la voce B1.2.1 Preparazione stage), il costo relativo a questa voce di spesa non è ammesso nel caso che la stessa attività sia già stata presentata e finanziata a valere su finanziamenti pubblici o in caso di corsi presentati sul FSE in anni precedenti.

Il Totale della voce B1.2 non può essere superiore al 6% del costo complessivo del progetto meno gli oneri allievi

B1.3 Informazione e pubblicità

In questa voce sono previste le spese per la pubblicizzazione dell'intervento formativo così come previsto dal Reg.(CE) 1159/2000. Non sono ammissibili le spese riferite alle attività promozionali svolte dal personale interno o esterno.

B1.4 Selezione e orientamento dei partecipanti

I costi connessi alla selezione dei partecipanti ad attività formative sono quelli relativi ad esami selettivi: test psico-attitudinali, visite mediche previste dalla legislazione sociale, costi del personale interno ed esterno per la programmazione, predisposizione ed effettuazione delle prove di selezione.

I costi connessi all'orientamento partecipanti indicati nella macrovoce B1 preparazione sono quelli relativi ad azioni di orientamento finalizzate alla selezione dei partecipanti.

I costi di moduli di orientamento che costituiscano parte integrante del percorso formativo vanno invece ascritti alla macrovoce B2. Vi rientrano, pertanto tutte le

tipologie di spese ammissibili (personale, materiale per partecipanti...) che siano strettamente connesse allo svolgimento della specifica azione di orientamento nell'ambito del progetto complessivo.

B1.5 Elaborazione testi e preparazione materiale

Sono ammissibili i costi riferiti all'attività intellettuale sostenute per la predisposizione dei testi e delle dispense didattiche, nonché dei materiali necessari per lo svolgimento di esercitazioni pratiche da fornire gratuitamente ai partecipanti nel corso dell'attività formativa. I materiali devono essere di nuova edizione e specificatamente redatti per il corso. Il costo di tali elaborati potrà formare oggetto di rendiconto una sola volta e pertanto non potranno essere esposti a consuntivo qualora il corso venga reiterato se non per il costo di eventuali copie, né potranno essere oggetto di altri finanziamenti pubblici qualunque sia la fonte. Tali circostanze devono essere certificate dal soggetto attuatore. Eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere adeguatamente dimostrati.

Il materiale didattico prodotto dovrà essere consegnato in fase di rendicontazione in formato fruibile, insieme ad una scheda di classificazione che sarà resa disponibile sul Vademecum provinciale.

Massimale di riferimento: per l'elaborazione di materiale didattico e FAD il massimale di riferimento è pari a Euro **42,50**.

Il Totale della macrovoce B1 – “Preparazione” non può essere superiore al 14,0% del costo complessivo del progetto meno gli oneri allievi

B2 REALIZZAZIONE

Il Totale della macrovoce B2 non può essere inferiore al 57,0% del costo complessivo del progetto meno gli oneri allievi

B2.1 Docenti/esperti/interni ed esterni

Tali voci riguardano il personale docente oppure codocente con funzioni di affiancamento per aspetti di natura prevalentemente pratica e applicativa o per l'esercizio di funzioni di sostegno nell'area dell'emarginazione sociale.

Il personale di cui trattasi può appartenere a varie categorie professionali riconducibili, comunque, in due tipologie interni/esterni a seconda del contratto in essere con il soggetto attuatore

Relativamente al personale docente, sia interno che esterno il costo della prestazione deve riguardare solo le ore di effettiva docenza (per i massimali di riferimento si veda la tabella successiva).

B2.2 Tutor

Tale ruolo assomma in sé una serie di funzioni di assistenza nei confronti dei partecipanti che possono configurarsi come:

- attività di assistenza didattica;
- collegamento fra docenti e partecipanti, sia per quanto attiene i contenuti formativi che per gli aspetti pratico-logistici;
- assistenza nelle attività di stage.

Massimale di riferimento: Euro **32,00/ora**

B2.3.2 Personale tecnico-professionale

E' riferito a funzioni connesse con l'utilizzo di laboratori e apparecchiature quindi riconducibile ad una figura di tecnico di laboratorio (al quale non possono essere attribuite né funzioni di docenza né funzioni di codocenza).

Massimale di riferimento: Euro **26,50/ora**

B2.4.1 *Retribuzione oneri agli occupati*

Questa voce è ammissibile solo ed unicamente come quota di cofinanziamento nella misura D1. Per i lavoratori dipendenti è ammissibile il costo della retribuzione comprensiva degli oneri sociali riflessi come previsto dai CCNL e/o aziendali per le ore durante le quali i lavoratori partecipano alla formazione. Per i partecipanti occupati con contratto di lavoro atipico il costo orario deve essere contabilizzabile sul piano finanziario.

- Per quanto attiene la figura dell'imprenditore impegnato nell'attività formativa in qualità di partecipante, è ammesso un costo non superiore a Euro **42,00 orari** per le ore durante le quali essi effettivamente partecipano alla formazioni. Per le modalità di calcolo si rimanda alla DGR 870/2003 punto 4.8.1
Non è ammesso alcun costo relativo alla mancata produzione e l'ammissibilità della spesa relativa all'imprenditore in qualità di discente è configurabile solo come cofinanziamento privato.
- Misure di sostegno finanziarie legate ad indennità di sussidio o di presenza non sono ammesse tranne che per la misura B1 sempre e per la misura E1 purché richieste ed esplicitamente concesse dalla Regione Toscana caso per caso.

Spese di viaggio, vitto, alloggio allievi

Le spese di viaggio non sono di norma riconosciute

- Sono ammissibili, solo ed esclusivamente, le spese di viaggio inerenti ad azioni che prevedono la presenza in sede diversa da quella indicata come sede del corso. Devono essere usati i mezzi pubblici.
- E' ammissibile per l'intero il costo imputabile ai trasporti speciali richiesti dai portatori di handicap: se non eccezionale la spesa deve essere rappresentata e approvata in sede di progettazione.
- Sono ammissibili le spese riferite ai costi dei buoni pasto o tickets presso esercizi convenzionati nel caso in cui l'attività formativa richieda la presenza degli allievi anche pomeridiana o comunque superiore alle sei ore giornaliere.
Massimale di riferimento: Euro 7,00 / die
- Sono ammissibili le spese di residenzialità qualora l'azione preveda la presenza continuata in sede diversa da quella indicata come sede del progetto.
Massimali di riferimento: Euro 38,00 / die

B2.5 *Spese per esami finali*

L'importo delle indennità spettanti ai componenti le commissioni d'esame è proporzionale al numero dei candidati, alla complessità delle prove e al tipo di formazione erogata e quindi al livello europeo di qualificazione.

<i>Formazione I e II Livello</i>	Euro 64,00
<i>Formazione III e IV Livello</i>	Euro 90,00
<i>Formazione IV Livello</i>	Euro 117,00
<i>Sino a 15 allievi</i>	Euro 37,00
<i>Oltre 15 allievi</i>	Euro 53,00

B2.6 *Materiali*

- Materiale didattico ad uso collettivo: spese per l'acquisto di materiale didattico in dotazione collettiva (testi, software, video cassette, lavagne ecc.)
- Materiale didattico ad uso individuale: spese per l'acquisto di materiali che alla fine del corso rimangono in dotazione dell'allievo (dispense, libri, penne..)
- Indumenti protettivi: detto costo non è ammissibile se la formazione pratica comporta partecipazione alla produzione

B3 DIFFUSIONE RISULTATI

In questa voce sono compresi i costi riferiti all'attività di diffusione dei risultati del progetto, quali pubblicazioni, reports, studi ecc. (per questi costi valgono i massimali di riferimento previsti per il personale interno/esterno)

Il totale della categoria B.3 non può essere superiore al 5% del totale del progetto meno gli oneri degli allievi

B4 DIREZIONE PROGETTO E VALUTAZIONE

Direzione di progetto/corso

In questa voce sono compresi i costi riferiti alle funzioni di controllo delle attività previste dal progetto (stages compresi) e di verifica periodica dei risultati

Coordinamento di progetto

Si tratta di una funzione di coordinamento didattico, di supporto alla direzione di progetto.

Indirizzo Tecnico Scientifico

Previsto esclusivamente nei percorsi IFTS o in progetti articolati e particolarmente complessi.

C COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI

Il Totale della voce C non può essere superiore al 10,0% del costo complessivo del progetto meno gli oneri allievi

- 1. Attrezzature** (Art.4.12.1 DGR 870/2003) - sono ammissibili i costi riferiti alle seguenti voci:
 - Locazione
 - Leasing:
 - Ammortamento
 - Manutenzione
 - Assicurazione
- 2. Locali** (Art.4.12.2 DGR 870/2003) - sono ammissibili i costi riferiti alle seguenti voci:
 - Canoni di locazione
 - Ammortamento
 - Manutenzione ordinaria
- 3. Servizi finanziari e legali**
 - stipula di garanzia fideiussoria;
 - spese notarili connesse alla costituzione di eventuali ATS/ATI richieste dal bando, consistenti in:
 - (a) onorario notarile per autentica di firma
 - (b) imposte di bollo

Per quanto non espressamente indicato e per le modalità di determinazione dei costi si rimanda alla 870/2003 e ss.mm.

Costi relativi al personale

Criteria generali relativi all'ammissibilità dei costi del personale

Il personale impiegato nelle attività può appartenere a varie categorie professionali (liberi professionisti, dipendenti enti pubblici e di formazione, tecnici di aziende, docenti universitari, dirigenti della P.A., titolari di imprese, ecc.) riconducibili, comunque, in due tipologie a seconda che siano interni o esterni al soggetto attuatore.

Più precisamente la distinzione è fra soggetti legati al soggetto attuatore nell'ambito di un rapporto di lavoro (lavoratori dipendenti) oppure nell'ambito di una collaborazione che può configurarsi come prestazione professionale a carattere occasionale o continuativa.

➤ risorse umane interne

Il costo del lavoro viene computato con riferimento alla retribuzione che il dipendente percepisce in base ai limiti contrattuali del CCNL ed eventuali accordi contrattuali aziendali o interaziendali più favorevoli o specifiche norme di legge.

Il compenso orario corrisposto al personale interno non può comunque superare i limiti massimi previsti per il personale esterno (v. massimali di riferimento nei singoli paragrafi).

Per il metodo di calcolo si rimanda alla DGR 870/2003.

In caso di ATI/ATS i dipendenti di tutti i soggetti attuatori rientrano tra il personale interno.

In nessun caso sono ammessi compensi forfettari.

➤ risorse umane esterne

Si tratta di personale esterno legato all'ente da una prestazione lavorativa riconducibile al contratto d'opera o da una lettera di incarico, controfirmata per accettazione, nella quale siano chiaramente indicati: la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore, il corrispettivo orario, la data. I massimali indicati per il personale esterno sono omnicomprensivi degli oneri fiscali e previdenziali ed al netto di IVA (se dovuta).

Criteria di ammissibilità dei costi relativi alle prestazioni rese dal personale esterno impegnato nelle attività

Le tipologie di funzioni che tale personale può svolgere sono:

1. Docenza, codocenza, direzione, progettazione

Le tipologie professionali relative alle figure che svolgono funzioni di docenza e di direzione sono articolate in tre fasce di livello che prevedono massimali di costo differenziati, sulla base di esperienza professionale, settore di esperienza (10 anni per i senior, 3 anni per junior), titolo di studio.

Fascia A: docenti, direttori di attività e di progetto, progettisti

Rientrano in questa fascia

- *docenti universitari di ruolo (ordinari, associati), ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori).*
- *dirigenti di azienda; imprenditori, esperti di settore senior (con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o categoria di riferimento).*
- *professionisti; esperti senior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica (con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o categoria di riferimento).*

Fascia B: docenti, codocenti, direttori e codirettori di attività e di progetto.

Rientrano in questa fascia:

- *ricercatori universitari (primo livello); ricercatori junior (con esperienza almeno triennale di conduzione o gestione progetti nel settore d'interesse).*
- *professionisti, esperti di settore junior (con esperienza almeno triennale di conduzione o gestione di progetti nel settore d'interesse).*
- *professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza almeno triennale di docenza, conduzione o gestione di progetti nel settore d'interesse.*

Fascia C: codocenti

Rientrano in questa fascia assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale almeno biennale nel settore.

2. Personale non docente

L'utilizzo del personale non docente, intendendo per tale quel personale che svolge attività di supporto, a tempo pieno o a tempo parziale, all'attività finanziata, deve essere rapportato alle effettive esigenze ed alla durata dell'attività stessa.

In tale categoria di personale è compreso il personale amministrativo e il personale tecnico-professionale.

Nel personale amministrativo è compreso il personale di amministrazione e segreteria nonché quello ausiliario (commesso, custode, ecc.).

La tenuta della contabilità e la cura di ogni altro aspetto amministrativo connesso deve essere assicurata dal soggetto attuatore con ricorso a personale interno o esterno.

Le funzioni amministrative per attività di formazione di breve durata possono essere svolte dal personale interno che abbia già incarico (direttore, tutor, docenti) fermo restando che in questo caso non sarà previsto alcun compenso aggiuntivo a meno che tale compito comporti un impegno orario supplementare.

Nel caso in cui il soggetto attuatore non abbia una struttura amministrativa adeguata per assolvere tali funzioni può ricorrere a collaborazioni esterne che comunque devono essere espressamente previste nel progetto di fattibilità approvato dall'Amministrazione competente, come, del resto, tutte le altre collaborazioni esterne.

Per le modalità di calcolo del personale non docente si rimanda direttamente alla DGR 870/2003 e ss.mm.

Nel caso in cui il personale amministrativo/tecnico-professionale operi contemporaneamente su più attività finanziate il costo deve essere ripartito pro-quota sulle stesse.

3. Massimali di spesa

Con riferimento alle tipologie di funzioni sopra indicate, si indicano di seguito i relativi massimali di spesa previsti per la retribuzione del personale esterno impegnato in tali funzioni. Tali massimali sono da considerarsi al netto di IVA, di eventuali altri oneri aziendali se previsti nel caso di contratti di lavoro atipico e a lordo IRPEF.

Tipologia	Funzioni	Fascia	Importo massimo
1)	Docenza, codocenza, direzione, coordinamento	A	€90,00/ora
		B	€61,00/ora
		C	€48,00/ora
2)	Tutoring	unica	€32,00/ora
3)	Coordinamento	unica	€53,00/ora
4)	Personale amministrativo e personale tecnico-professionale	unica	€26,50/ora
5)	Consulenza specialistica	unica	€320,00/giorno
6)	Preparazione materiale didattico e materiale FAD	unica	€42,50/ora

I costi afferenti alla fascia A sono legittimati solo in caso di interventi di elevata complessità ed innovatività. In caso di incongruenze, per la determinazione della fascia, faranno fede le caratteristiche intrinseche dell'intervento previsto.

4. Massimali ore

Numero massimo ore ammissibili per specifiche figure professionali:

Tutoraggio	max 50% <u>totale</u> ore intervento formativo
Direzione/coordinamento	max 50% <u>totale</u> ore intervento Formativo

N.B. Le figure sopra richiamate, ad esclusione del personale amministrativo, sono incompatibili con la figura del partecipante all'attività formativa.

Si precisa inoltre che all'interno di ogni singolo progetto è da evitarsi il fenomeno della cosiddetta **moltiplicazione di incarichi**, ovverosia le singole persone fisiche non possono assumere più ruoli contemporaneamente (es. secondo i casi, docenti, tutor, direttore, coordinatore età...) con conseguenti sovrapposizioni di figure e lievitazioni dei costi imputati al progetto.

Ad ogni incarico deve, infatti, corrispondere un mansionario specifico e retribuito.

Indicatori di progetto

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, la scheda di preventivo dei costi di progetto deve rispettare i seguenti limiti percentuali

COSTI DIRETTI (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)	min	90,0% del totale del preventivo
COSTI AMMINISTRATIVI GENERALI (C)	max	10,0% del totale del preventivo

Nell'ambito dei COSTI DIRETTI, sono individuati i seguenti limiti percentuali

PREPARAZIONE (Macrovoce B.1)	max	14,0% del costo del progetto
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE (B1.2)	max	6,0% del costo del progetto
REALIZZAZIONE (Macrovoce B.2)	min	57,0% del costo del progetto
DIFFUSIONE (Macrovoce B.3)	max	5,0% del costo del progetto
DIREZIONE PROGETTO E VALUTAZIONE (Macrovoce B.4)	max	14, 0% del costo del progetto

Le percentuali massime e minime di spesa sopra indicate sono da calcolare sulla base del costo del progetto al netto della voce di spesa B.2.4.1. "Retribuzione oneri agli occupati" nonché delle voci B.2.4.2, B.2.4.4, B.2.4.5, B.2.4.6 e B.2.4.7".

Eventuali scostamenti in aumento rispetto ai limiti massimi sopra indicati devono essere richiesti dal soggetto attuatore in fase di presentazione del progetto esplicitandone le motivazioni.

L'Amministrazione competente in fase di valutazione del progetto ha la facoltà, valutate tali richieste, di approvare il preventivo con gli scostamenti richiesti

I costi indicati nel riepilogo finanziario di progetto così come approvato dall'Amministrazione competente costituiscono il tetto massimo di spesa riconoscibile.

Oltre ai parametri, il soggetto attuatore deve attenersi anche ai cosiddetti " indicatori di progetto " di tipo referenziale che per misura vengono di seguito indicati, salvo diversa indicazione sull'Allegato A del Bando riferita a specifica azione o misura:

Indicatore ora/corso (al netto delle ore di stage e di FAD)

➤ Azione 1/ Azione 2/ Azione 3

Euro 170,00

Massimale per progetto: vedi [Progetti annuali e importi massimi](#).

A parità di punteggio, saranno privilegiati i progetti che presentano un miglior indicatore di efficienza.

Variazioni del piano finanziario

Variazioni di spesa nell'ambito del PED approvato

Eventuali variazioni all'interno del PED approvato devono rispettare i seguenti principi:

- a) qualsiasi variazione deve rispettare i limiti percentuali massimi e minimi sopra indicati;
- b) in corso di svolgimento del progetto sono ammissibili, previa comunicazione all'Amministrazione competente, e fatta salva la condizione di cui al precedente punto a), variazioni di voci di spesa, qualora per esse non sia stato previsto nel PED presentato ed approvato il raggiungimento della soglia percentuale massima di spesa;
- c) in caso di progetti multimisura, qualsiasi variazione deve comunque rispettare il vincolo della separatezza tra Misure diverse, oltre ai vincoli indicati ai precedenti punti a) e b).

Le variazioni devono essere inserite dal soggetto attuatore nel Db FSE.

Qualora il progetto subisca variazioni di costo totale in diminuzione rispetto a quanto approvato, la rendicontazione delle spese dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti percentuali sopra indicati.

Note generali riguardanti l'iva

Disposizioni IVA sui finanziamenti erogati dalla Pubblica Amministrazione

Per quanto riguarda la posizione IVA delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione, non vi è, in sostanza, alcuna corrispettività tra le attività poste in essere dall'ente beneficiario per l'attuazione del progetto, ed i contributi ricevuti.

Pertanto, le somme erogate non si pongono in un rapporto sinallagmatico fra Amministrazione erogante e soggetto beneficiario ed hanno, invece, natura di movimentazioni finanziarie previste dall'articolo 2, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le medesime, conseguentemente, per la carenza del presupposto oggettivo, sono fuori del campo di applicazione dell'Iva.

L'eventuale passaggio di fondi dal capofila agli associati, qualora il soggetto beneficiario sia una ATS o una ATI, costituirà una mera movimentazione finanziaria non soggetta ad Iva ai sensi dell'art.2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972.

Note generali riguardanti la F.A.D.

In connessione con quanto auspicato dalla CE nell'ambito del "Piano d'azione eLearning" (COM (2001)172) gli Operatori potranno progettare azioni formative che prevedano anche formazione a distanza (FAD).

La FAD deve essere erogata e fruita on line: il percorso viene fruito per via telematica e avviene tramite collegamento telefonico di due o più unità di elaborazione. Le disposizioni che seguono costituiscono i presupposti per la predisposizione di una progetto FAD indispensabili ai fini dell'ammissibilità:

- disporre di una struttura di appoggio che consenta una sistematica, continua ed efficiente interazione a distanza;
- prevedere un sistema di valutazione ed autovalutazione dei risultati conseguiti;

I soggetti che presentano progetti di formazione a distanza devono possedere o indicare le attrezzature utilizzate per la parte di progetto comprendente la FAD.

Il numero ore FAD sono escluse dal conteggio per la definizione del parametro ora/corso.

Tutti i prodotti multimediali e cartacei prodotti dal Progetto e destinati alla diffusione dovranno uniformarsi agli standard adottati dal Progetto TRIO e dalle collane “Formazione, Educazione, Lavoro” della Regione Toscana.

I materiali multimediali online di cui si vorrà rendere possibile l’uso attraverso il meccanismo di gestione della teleformazione adottato dalla Didateca Centrale di TRIO dovranno essere progettati e inseriti nel sistema seguendo le specifiche fornite dal soggetto gestore della Didateca.

Il Progetto potrà prevedere l’utilizzo delle infrastrutture predisposte da TRIO e in particolare i Poli di teleformazione distribuiti sul territorio regionale.

Non sono ammissibili a finanziamento spese relative alla realizzazione di specifiche piattaforme e siti Web per l’erogazione di prodotti formativi in Fad.

Qualora il progetto presentato e finanziato preveda la produzione di materiali e questi non vengano effettivamente resi disponibili alla Regione e/o non risultino fruibili nell’ambito del progetto TRIO, i relativi costi di produzione sostenuti e approvati non saranno riconosciuti come ammissibili a finanziamento e quindi non verrà erogato il relativo finanziamento.

Si ricorda che la normativa riguardante specificatamente la FaD è contenuta nella Circolare Ministero del Lavoro n.43/99 del 8/6/99, in particolare:

“Le attività FaD individuale svolte su pacchetti didattici appositamente sviluppati, saranno autocertificate dall’allievo ai sensi della legge 15/68 e successive integrazioni, su moduli predisposti e vidimati dall’Ente erogatore del servizio FaD in cui siano riportati: gli elementi indicativi dell’attività, il titolo del pacchetto didattico oggetto della formazione, la sua durata media convenzionale espressa in ore, le date d’inizio e di completamento dell’attività di apprendimento di ciascun modulo didattico, a cui andranno allegare le prove di verifica dell’apprendimento tramite FaD”.

Si richiede inoltre la stampa dei report automatici prodotti dai sistemi informativi e di comunicazione per ciascun utente.

“Le attività d’insegnamento e di tutoraggio a distanza svolte individualmente, saranno documentate attraverso appositi moduli o registri (agenda di lavoro), predisposti e vidimati dall’Ente erogatore, che docenti e tutor compileranno e controfirmeranno giornalmente, indicando: luogo, orari, contenuto della prestazione ed i nominativi degli allievi contattati”

Si richiede inoltre la fornitura dei diari di bordo, in particolare gli elaborati, in ordine cronologico, svolti durante l’attività formativa parte di ciascun utente.